Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti
Servizio Genio Civile di Ragusa

D.I.D. n. 364 del 27 marzo 2025 di sdemanializzazione di un'area demaniale marittima sita nel territorio del Comune di Vittoria estesa mq. 532,26 (mq. 807,00) e censita in Catasto al foglio 193 particella 819.

Determinazione valore prezzo di vendita e indennità di occupazione giusta disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Prof. 60170 del 15 maggio 2025.

RELAZIONE DI STIMA

PREMESSA

In riferimento alla nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio protocollo **60170 del 15 maggio 2025**, pervenuta a questo Ufficio in data 15 maggio 2025 protocollo 60170 , relativa alla richiesta determinazione indennità di occupazione e prezzo di vendita, si espongono nella presente relazione i criteri adottati per la determinazione del più probabile valore di mercato della piena e intera proprietà dell'immobile, oltre alla descrizione dettagliata relativa alle informazioni generali assunte da questo Ufficio in sede si sopralluogo.

Il criterio adottato per determinare il valore del lotto sito all'interno del centro abitato di Scoglitti frazione di Vittoria. Data la unicità del lotto , in considerazione della posizione turistico ricettiva strategica in cui si trova , essendo ubicato direttamente in una delle più belle spiagge del litorale ibleo , rendendo di fatto unica la caratteristica del terreno , si è cercato il metodo più ampio possibile a fine di determinare il giusto valore dell'immobile data l'unicità e la non comparazione con nessun altro immobile , sia nella città di Scoglitti che in tutto il litorale ibleo, reso famoso negli ultimi anni da numerose Fiction Televisive ad iniziare dal Commissario Montalbano.

Pertanto sono stati adottati i seguenti metodi:

- consultazione di alcune Agenzie Immobiliari locali oltre ad un indagine di mercato fatta sui maggiori siti one line di offerte di vendita tenendo conto dell'andamento del mercato immobiliare nella zona in cui insiste l'immobile;

- consultazione delle tabelle OMI pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e rapportate alla zona in cui insiste il lotto oggetto di stima;

- consultazione mediante l'acquisizione di atti di compravendita nelle zone limitrofe ;

- metodo indiretto in base al valore dell'attuale struttura ricettiva che sorge nel lotto;

- metodo analitico in base alla destinazione urbanistica del lotto considerata la volumetria autorizzabile, rapportandola al valore del terreno;

Il tutto al fine di aver un più ampio quadro di valori per ricavarne una media comparativa di cui poi sarà decurtato il valore di riduzione prudenziale derivato da alcuni fattori di posizione dello stesso lotto oggetto di stima.

Pertanto si è redatta la seguente relazione di stima che si compone in tre parti è precisamente :



- Parte I – identificazione e descrizione del bene;
- Parte II – descrizione tecnico legale del bene
- Parte III – processo di valutazione;
- Parte IV – Scheda Tecnico descrittiva informativa sull'immobile.

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL BENE

▪ Descrizione dell'immobile

Oggetto della presente relazione tecnica estimativa è un terreno edificabile sito nel comune di Vittoria , precisamente nei pressi del lungomare di Scoglitti è precisamente in " Via Messina n. 52 " meglio descritto nel seguito , Hotel Il Gabbiano struttura turistico ricettiva realizzata su terreno demaniale negli anni 60'.

DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE

- **Notizie di carattere generale**

L'immobile oggetto della presente valutazione è ubicato in una zona centrale di Scoglitti , direttamente sul Mare , Via Messina e sul lungomare . Vi si accede direttamente dalla strada pubblica , la quota altimetrica del lotto è circa a ml. – 6,00 dal piano stradale .

Il lotto confina: Nord proprietà Mazza Gino e Mazza Cristina ; Sud area demaniale marittima – arenile; Est Terreni privati; Ovest terreni privati con servitù di passaggio.

1.1 Caratteristiche del fondo.

Il fondo , è costituito da un corpo di terreno di forma a L e con accesso garantito dalla strada attraverso un locale di proprietà Mazza di mq, 100,00 oppure direttamente dalla spiaggia .

Il terreno in oggetto risulta interamente costruito con una struttura turistica ricettiva a più elevazioni in detto lotto realizzata secondo gli atti acquisiti in possesso di questo Ufficio abusivamente e sanato ai sensi della L. 47/85.

2 Il fondo è intercluso da tre lati , tranne a Sud che confina con l'arenile del Demanio Marittimo , si rileva una differenza di superficie tra il Decreto di sdemanializzazione che è di mq. 532,26 e la superficie riportata dalla visure catastale e dalle concessioni edilizie che risulta mq. 807,00.

- Di seguito si descrive il fondo oggetto della presente stima.

Il fondo in oggetto si presenta interamente costruito dalla ditta :

EXPO s.r.l. sede in Vittoria proprietari rispettivamente per la superficie e per la struttura alberghiera ;

Fog. 193 part.lla 819 Ente Urbano per mq. 807,00

L'immobile in oggetto della superficie catastale di **Ha. 00.08.07**, risulta costruito.

Il fondo in oggetto attualmente viene utilizzato dalla Società Exspo s.r.l. P.Iva 00910390889

2.1 Identificazione catastale

Il fondo è riportato al Catasto Terreni del comune di Vittoria annotata in ditta: Demanio dello Stato ramo Marina (CF 80212530580 proprietà per 1000/1000)

con i seguenti identificativi catastali e dati censuari:

Foglio	P.lla	Sub.	Qualità classe	Superfice Ha	ded.	r. agra.	r. dom.	
193	819	.	ENTE URBANO	00.08.07				

Consistenza

La consistenza del fondo rustico , oggetto di valutazione è stata determinata sulla base della documentazione catastale agli atti dell'Ufficio.

Si rileva una differenza di superficie tra quanto riportato nel Decreto di Sdemanializzazione n. 364 del 27/3/2025 mq. 532,26 e la superficie catastale che risulta essere m. 807,00.

La superficie complessiva risulta essere

Ha. 00.08.07,00

PARTE II – DESCRIZIONE TECNICO LEGALE DEL BENE

2.2 Descrizione urbanistica

Nel vigente P.R.G. del Comune di Vittoria il fondo oggetto di valutazione ricade in area denominata:

- Zona Bs1 per mq. 567,00; (Zona Territoriale Omogenia Residenziale mc/mq 5 altezza massima consentita ml. 11,00);
- Zona F9 per mq. 240,00 (Attrezzature ed Impianti per fruizione del mare).

Giusto Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Vittoria in data 30/5/2025 acquisito agli atti di questo Ufficio.

Ai fini della acquisizione della conformità urbanistica e strutturale dell'immobile sono stati assunti agli atti i seguenti documenti che fanno parte integrante della presente relazione di stima:

1. *Concessione edilzia in sanatoria rilasciata dal comune di Vittoria al n. 95 del 21/2/2007;*
2. *Certificato di agibilità provvisorio rilasciato dal comune di Vittoria in data 18/7/2005 ;*
3. *Certificato di agibilità rilasciato dal comune di Vittoria in data 12/1/2007;*
4. *Certificato di idoneità statica rilasciato dal Ufficio del Genio Civile di Ragusa in data 25/7/1987prat. 222;*
5. *GURS del 24/4/2025 in cui viene pubblicato il Decreto di Sdemanializzazione del lotto;*
6. *Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Vittoria in data 30/6/2025.*
7. *Visura catastale del lotto in oggetto.*

Si fa presente che la stima viene effettuata sulla superficie catastale di mq 807,00 in quanto corrispondente alla reale consistenza del lotto occupato dalla struttura alberghiera, sebbene il decreto di sdemanializzazione indichi una superficie pari a mq 532,26.

PARTE III – PROCESSO DI VALUTAZIONE

1 CRITERI E METODOLOGIE ESTIMATIVE

Il valore di mercato di un bene rappresenta la somma di denaro alla quale, alla data di riferimento della valutazione, un determinato immobile (property) dovrebbe essere scambiato, dopo un adeguato periodo di commercializzazione, in una transazione tra due soggetti

(compratore e venditore) entrambi disposti alla transazione, non vincolati da particolari rapporti, in grado di assumere le decisioni con eguale conoscenza, prudentemente e senza coercizione. La determinazione di detto valore va eseguita tenendo conto dell'aspetto economico da considerare in relazione alla finalità che promuove la stima. Dall'individuazione dell'aspetto economico dipende la scelta dell'approccio più adatto alla soluzione del quesito estimale. Nella realtà, per quanto siano molteplici e varie le situazioni per le quali è richiesta la stima di un bene, la metodologia estimativa riconduce tali situazioni, a tre approcci:

- approccio di mercato (approccio di tipo commerciale) che ha come obiettivo l'aspetto economico del valore di mercato;
- approccio del costo (approccio di tipo tecnico) che permette di apprezzare l'aspetto economico del valore di costo (costo di costruzione, di trasformazione, ecc.);
- approccio finanziario (o reddituale) cui possono essere ricondotti sia il classico valore di capitalizzazione sia il valore, di tradizione anglosassone, derivante dalla attualizzazione dei flussi di cassa.

Le metodologie utilizzate per determinare il valore di mercato di un bene immobile sono essenzialmente di due tipi:

- ✓ la metodologia diretta attuata attraverso procedimenti sintetici, basata sulla comparazione, si esplica essenzialmente attraverso il metodo comparativo, declinato secondo tutti i diversi procedimenti che ad esso possono ricondursi (monoparametrici, pluriparametrici, deterministici, probabilistici);
- ✓ le metodologie indirette attuate attraverso procedimenti analitici ed utilizzate in assenza di una o più fra le condizioni necessarie all'uso della metodologia diretta, sono basate sulla ricerca indiretta del valore di mercato, tramite uno degli altri criteri di stima utilizzato come procedimento. Il procedimento indiretto conduce alla stima del bene non attraverso un confronto diretto con il segmento di mercato di interesse , come quello delle compravendite di beni similari bensì indirettamente, ad esempio attraverso l'analisi dei fattori produttivi che concorrono alla produzione del bene, o ancora ponendo in relazione grandezze economiche differenti da quella in stima (reddito e saggio di capitalizzazione) attribuibili al bene per la stima del suo valore di mercato.

2 SCOPO DELLA STIMA

Come indicato in premessa scopo della presente consulenza tecnico estimativa è la determinazione del più probabile valore di mercato del lotto di terreno sito in Scoglitti fraz. Di Vittoria, Via Messina n. 52.

3 ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE

Il mercato immobiliare, che agli inizi degli anni 2000 è stato caratterizzato da una buona dinamicità , la frazione balneare di Scoglitti (Vittoria RG), negli ultimi anni ha avuto un grande sviluppo turistico che ha fatto lievitare i costi degli immobili in maniera rilevante , tenuto conto delle numerose opere di urbanizzazione e infrastrutturali realizzate dal Comune di Vittoria.

METODOLOGIA ESTIMATIVA ADOTTATA

INDAGINE DI MERCATO

L'indagine di mercato si è rivolta mediante indagini condotte in ambito fiduciario , dalle rilevazioni specifici dati di compravendita,di offerta nonché di stima desumibili da operatori immobiliari (agenzie) dislocate nella città di Vittoria , è stato possibile utilizzare il metodo della fonte indiretta che fornisce un'indicazione di carattere orientativo sulla scorta del reperimento di informazioni e dati che emergono dai borsini immobiliari locali delle maggiori fonti accreditate in quanto per i fondi rustici l'Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze non effettua tale raffronto oltre al metodo del raffronto e comparazione indirette , dato la complessità di poter stabilire il valore dell'immobile considerato la esclusività di tale bene e l'elevata suscettibilità turistica ricettiva che rappresenta tale terreno.

4.1 "INDAGINE DA FONTI FIDUCIARIE"

Le indagini condotte mediante interviste ad operatori del mercato immobiliare locale, e le rilevazioni di specifici prezzi di compravendita, di offerte , nonché valori di stima, hanno consentito di individuare i seguenti costi e valori:

- costo medio di fondi in zona Scoglietti – Vittoria :

da minimo € 230.00 a massimo € 320,00 al metro quadrato

valore medio € (230,00 + 320,00) / 2 = **€./mq 275.00**

4.2. VALUTAZIONE DA ATTI DI COMPRAVENDITE NELLE ZONE LIMITROFE

Scopo della presente stima è la determinazione del *più probabile valore di mercato* del terreno, rappresentato dal prezzo in comune commercio della piena proprietà, trattandosi di bene libero.

Si sono acquisiti a campione i seguenti titoli di proprietà e riportati i valori a metro quadro delle vendite precisando che gli immobili comparati risultano ubicati in ambiti territoriali analoghi della frazione balneare di Scoglitti.

1. Repertorio n. 85296 Fascicolo 27806 del 26/6/2024 €/ mq. 224,00;
2. Tribunale di Ragusa Decreto di Trasferimento 16/5/2022 Rep 20452/22 €/mq. 260,00;
3. Repertorio n. 83292 Fascicolo 26249 del 13/9/2022 €/ mq.143,00;
4. Repertorio n. 83712 Fascicolo 26573 del 26/1/2023 €/ mq. 145,00;

pertanto si ottiene una media di ;

224,00 + 260,00+143,00+145,00 = 772,00 / 4 = €/mq. 193,00 .

4.3. VALUTAZIONE DA METODO INDIRETTO IN BASE ALLA NUOVA VOLUMETRIA REALIZZABILE NEL LOTTO

Zona Bs1

mq. 567,00 x 5 mc-/mq. = mc. 2835,00

altezza realizzabile ml. 11,00

altezza media ml. 3

si ricavano mq. 2.835 / 3.00 altezza media = mq. 945,00 di fabbricato

valore di mercato

mq. 945,00 x € 1.600 = €. 1.512.000

Zona F9

valore delle strutture per la fruizione del mare realizzabili tenuto conto della realizzazione di strutture per la fruizione del mare per un valore stimanto di € 150.000

Valore totale dell'immobile realizzabile :

€ 1.512.000,00 + € 150.000 = €. 1.662.000

Il valore del terreno presunto considerato la zona altamente turistica varia dal 13% al 20% pertanto si applica una media del 16.50 %

Valore del lotto demaniale stimato €. 274.230,00

Che rapportato ai mq. 807 del lotto risulta essere:

€/ mq 339,81

4.4. VALUTAZIONE DA METODO INDIRETTO IN BASE AL VALORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA ESISTENTE

Valore dell'edificio esistente nel lotto realizzato dalla ditta Mazza:

Considerato la stato stato dell'edificio e la destinazione d'uso si stima un valore complessivo di €. 1.350.000,00.

Applicando un coefficiente di media come punto 4.4 , del 16.50 % si ricava un valore di mercato di € 222.750,00 che riportato al metraggio del lotto di mq. 807,00 risulta essere

€/mq. 276,02

4.5. VALUTAZIONE DA METODO BANCA DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIRI OMI 2025

- Valori medi di immobili da € 1.100 a € 1.600 (anno 2025)
- Si calcola un valore medio di €. 1.350,00 al mq
- Considerato la superficie dell'immobile che potrebbe realizzarsi di mq. 945,00 e le pertinenze per strutture a servizio del mare di mq. 240,00 ; si può ricavare un valore estimativo di :
- mq 945 x € 1350,00 = 1.275.000 €.
- mq 240 x € 625,00 = 150.000 €.

Sommando i due valori si ottiene un valore complessivo di €. 1.425.000,00

Dato che il valore del suolo e stimato al 16.50 % del valore dell'immobile, si procede come di seguito riportato :

Calcolo valore del suolo = Valore dell'immobile (€. 1.425.000 x 16.50 %)

€. 1.425.000 x 16.50 % = €. 235.125,00

Calcolo valore del suolo €/mq

€ 235.125.00 / mq. 807 = €/mq. 291,36

Ciò per significare che, qualsiasi altra stima con metodo analitico, ivi compresa quella per capitalizzazione del reddito, può non risultare opportunamente adatta, in quanto alla odierna molto raramente si riscontra una corrispondenza biunivoca tra valore capitale e reddito corrispondente.

Infatti, dovendosi fissare dei redditi presunti che siano equi e congrui , il consulente è portato ad una stima sintetica del reddito lordo, tanto vale ricorrere direttamente alla stima sintetica del valore capitale e ciò al fine di esprimere un giudizio sul richiesto valore venale, il quale sia il più possibile equo e veritiero.

Nel determinare il più probabile valore di mercato attribuibile al bene qualora fosse stato oggetto di compravendita occorre specificare che trattasi di porzioni di aree e particelle con diversa identità economica.

Pertanto dalla comparazione con reali compravendite effettuate ad oggi , riguardante beni del tutto simili a quello in esame, dall'indagine di mercato da fonti fiduciarie, risulta un valore da un minimo di **Euro/metro quadro 193,00** per metro quadrato ad un massimo di **Euro/metro quadro 339,81** variando il prezzo al variare delle condizioni intrinseche ed estrinseche del lotto.

Considerando che, trattasi di un lotto quasi intercluso, è stata determinata una riduzione del valore tenendo conto congiuntamente, della quota altimetrica inferiore rispetto al piano stradale, delle condizioni di quasi interclusione del fondo, della presenza di una struttura edilizia realizzata da terzi e delle conseguenti limitazioni di accesso e commerciabilità del lotto, si ritiene di attuare una riduzione del valore dello stesso del 55 %, come di seguito specificato:

si riportano le percentuali di riduzione realistiche applicate:

- interclusione −20%
- quota altimetrica −10%
- fabbricato di terzi −25%

Il valore di mercato stimato da parte di questo Ufficio, mediando i valori presi in riferimento è il seguente:

€ 275,00 + € 193,00 + € 339.81 + € 276.02 + € 291.36 = € 1.374,38 / 5 = € 275,876 al metro quadro, **arrotondato a €. 276,00.**

Il valore complessivo del lotto risulta essere il seguente: € 276,00 x 807,00 mq. = € 222.732,00

Pertanto il valore complessivo stimato del lotto risulta essere di **€ 222.732,00**, al quale verrà applicato il coefficiente di riduzione del 55% come sopra illustrato.

Si procede con il calcolo del valore netto di mercato:

- Coefficiente di riduzione applicato – 55%
- Calcolo della riduzione 222.732,00 x 55 / 100 = € 122.502,60
- Calcolo del valore di mercato al netto della riduzione del 55%
- € 222.732,00 – 122.502,60 = **€ 100.229,40 (valore del lotto al netto della riduzione)**

Pertanto, compiuto l'opportuno arrotondamento, il piu' probabile valore di mercato viene individuato in **€ 100.229,00 (dicasi centomiladuecntoventinove/00).**

Mentre il Canone di locazione del lotto si ritiene congruo l'utilizzo di un saggio del 4% pertanto il valore di locazione annua sarà di **€ 4.009,16** annuo arrotondato a **€ 4.009,00**

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base degli elementi tecnici ed economici espressi in precedenza, in conclusione il più probabile valore di mercato dell'Ufficio in parola viene stimato in

€ 100.229,00 (*Euro* centomiladuecntoventinove/00)

Il prezzo stimato per la locazione annuale dell'immobile risulta essere di

€ 4.009,00 *(Euro quattromilanove/00)*

Poiché in ogni procedimento valutativo è insita un'alea di indeterminazione , entro la quale si può collocare il valore senza pregiudizio per la correttezza e l'attendibilità della perizia svolta , si ritiene che nel caso in questione l'alea estimale possa essere fissata nel +/- 10%.

Si allega alla presente :

- certificato destinazione urbanistica;
- planimetria catastale;
- visura catastale;
- tavola stralcio PRG;
- documentazione legittimità strutturale e urbanistica;
- documentazione fotografica;
- richiesta correzione superficie catastale a reale nel decreto di sdemanializzazione da parte delle società Expo srl acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 32048 del 12/03/2026.

Protocollo 0035517 del 19 MAR 2026

Il Collaboratore
(geom. Giuseppe Guarrasi)

Il Funzionario Responsabile
(geom. Vincenzo Giannone)

L'Ingegnere Capo
Ing. Salvatore Caruso

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Ragusa
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: **11/03/2026**
Ora: **18:04:36**
Numero Pratica: **T382784/2026**
Pag: **1 - Segue**

Catasto terreni

Visura attuale per immobile

Situazione degli atti informatizzati al **11/03/2026**

Immobile di catasto terreni | **Causali di aggiornamento ed annotazioni**

Informazioni riportate negli atti del catasto al 11/03/2026

Dati identificativi: Comune di **VITTORIA (M088A) (RG)** Sezione **VITTORIA**
Foglio **193** Particella **819**

Classamento:

Particella con destinazione: **ENTE URBANO**
Superficie: **807 m²**

Ultimo atto di aggiornamento: RIORDINO FONDIARIO del 14/06/2007 Pratica n. RG0131913 in atti dal 14/06/2007 IST.CAT.DEM.94 (n. 11643.1/2007)

> Dati identificativi

Comune di **VITTORIA (M088A) (RG)**
Sezione **VITTORIA**
Foglio **193** Particella **819**
Aree di enti urbani e promiscui - Partita speciale 1

Tipo Mappale del 17/04/2001 Pratica n. 52964 in atti dal 17/04/2001 (n. 738.1/2001)

Unità immobiliari corrispondenti al catasto fabbricati
Comune di **VITTORIA (M088) (RG)**
Foglio **193** Particella **722**
Foglio **193** Particella **819**

> Dati di classamento

Particella con destinazione: **ENTE URBANO**
Superficie: **807 m²**

Tipo Mappale del 17/04/2001 Pratica n. 52964 in atti dal 17/04/2001 (n. 738.1/2001)

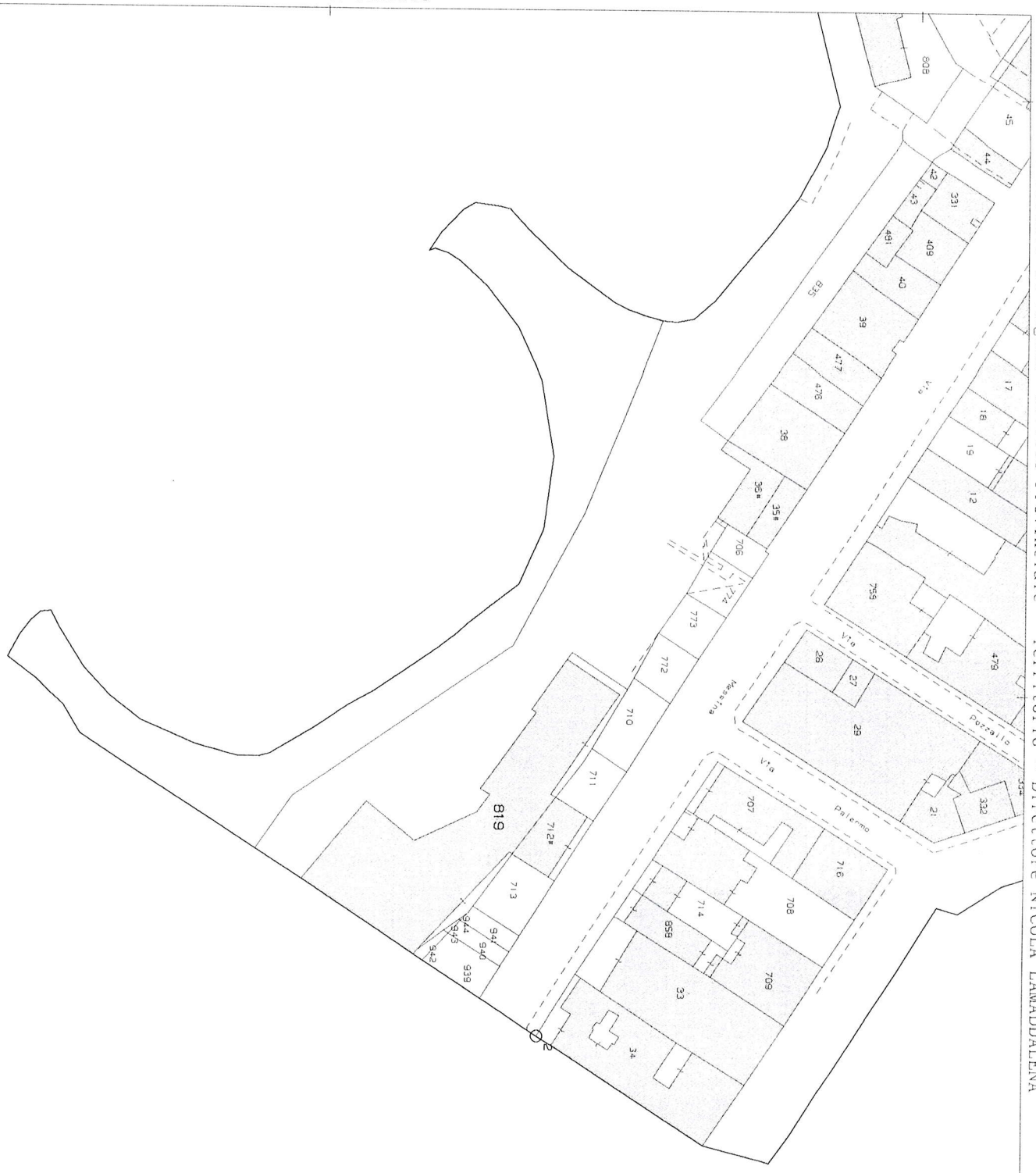
> Altre variazioni

RIORDINO FONDIARIO del 14/06/2007 Pratica n. RG0131913 in atti dal 14/06/2007 IST.CAT.DEM.94 (n. 11643.1/2007)

Visura telematica

N=4082800

E=2469100



Direzione Provinciale di Ragusa Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore NICOLA LAMADDALENA

Vis. tel.

1 Particella: 819

Comune: (RG) VITTORIA/A
Foglio: 193 Svi: Z

Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 m.Protcollo pratica T383082/2026

11-Mar-2026 18:5:16

Studio Architettura Ingegneria arch. Mazza Arcangelo via Garibaldi 97 – 97019 Vittoria (RG) – cell. 3382776215

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Il sottoscritto Mazza Arcangelo architetto libero professionista iscritto all'Albo Architetti della Provincia di Ragusa al n. 248 del relativo Albo con studio professionale in Vittoria via Garibaldi 97, a seguiti incarico della società denominata EXPO srl con sede legale in Vittoria via Messina 52 con la presente redige la seguente relazione tecnica di accertamento e consistenza area in Scoglitti via Messina 52 finalizzata alla relativa regolarizzazione della superficie catastale dell'area già oggetto di concessione demaniale marittima e successiva sdemanializzazione.

Richiedente
EXPO S.r.l.
Sede legale: Via Messina n. 52 – Vittoria (frazione Scoglitti) – Provincia di Ragusa

Oggetto
Accertamento e chiarimento della superficie catastale dell'area sita in Via Messina n. 52 – Scoglitti (RG), censita al Catasto Terreni del Comune di Vittoria al **Foglio 193 particella 819**, già oggetto di concessione demaniale marittima e successivo provvedimento di sdemanializzazione.

Premessa

La presente relazione tecnica viene redatta al fine di chiarire la consistenza reale della superficie catastale dell'area identificata al **Foglio 193 particella 819 del Comune di Vittoria**, già oggetto di concessione demaniale marittima e successivamente interessata da procedimento di sdemanializzazione e alienazione regolarmente pubblicata sulla G.U.R.. La relazione è finalizzata a consentire il corretto svolgimento della **perizia estimativa attualmente in corso**, da inoltrare agli uffici regionali competenti.

Dati identificativi del bene

L'area oggetto della presente relazione è ubicata nel territorio del Comune di Vittoria in località **Scoglitti**, con accesso da **Via Messina n. 52**.

Dati catastali aggiornati al 11/03/2026:

Catasto Comune di Vittoria , Foglio: **193** ., Particella: **819** , Superficie catastale attuale: **mq 807**

Concessione demaniale marittima

L'area in oggetto è stata originariamente utilizzata in forza della seguente concessione demaniale marittima:

Concessione demaniale n. 1019 del 2006 repertorio **n. 1102/06**

Nella concessione risultano riportati correttamente gli identificativi catastali:

Foglio 193 particella 819 tuttavia, nel suddetto atto è indicata una superficie pari a: **mq 532,26** dato che non corrisponde alla reale superficie catastale della particella.

Difformità della superficie

A seguito di verifica degli atti catastali aggiornati, la particella: **Foglio 193 particella 819** risulta avere una superficie pari a: **mq 807.** La differenza tra la superficie riportata nella concessione demaniale e quella risultante dal catasto appare riconducibile , tipica e frequente casistica nel caso d vecchie C.D.M., ad un **mancato aggiornamento della superficie negli atti concessori**, nei quali è stata presumibilmente riportata una consistenza storica o approssimativa. È opportuno evidenziare che in tutti gli atti amministrativi succedutisi nel tempo l'area è stata **costantemente identificata mediante il riferimento catastale univoco (foglio e particella)**.

Provvedimento di sdemanializzazione

Successivamente l'area è stata interessata dal procedimento di sdemanializzazione disposto con: **D.I.D. n. 364 del 27/03/2025** emanato dall'Assessorato Territorio e Ambiente e Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana.

Richiesta di perizia estimativa

Con nota del **10/04/2025** il Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito – **Servizio 7** – ha richiesto al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico la redazione della perizia di stima dell'area ai fini della procedura di alienazione. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha quindi incaricato per redazione della perizia estimativa il Genio Civile di Ragusa.

Necessità di chiarimento della superficie

Ai fini della corretta determinazione del valore dell'immobile e della successiva procedura di alienazione, risulta necessario chiarire la reale consistenza della superficie della particella interessata.

Poiché:

- l'area è sempre stata individuata negli atti e concessioni mediante **foglio e particella catastale**;
- la superficie indicata nella concessione demaniale risulta **non aggiornata** rispetto agli atti catastali;

si rende opportuno procedere alla **presa d'atto della superficie catastale reale pari a mq 807**.

Studio Architettura Ingegneria arch. Mazza Arcangelo via Garibaldi 97 – 97019 Vittoria (RG) – cell. 3382776215

Conclusioni

Alla luce delle verifiche effettuate si evidenzia che:

la particella catastale **Foglio 193 particella 819** ha una superficie catastale pari a **mq 807** risultante dagli atti catastali con regolare rilievo topografico; ;

nella concessione demaniale marittima n. 1019/2006 repertorio 1102/06 è stata indicata una superficie dell'area pari a **mq 532,26**, presumibilmente derivante da dato non aggiornato;

l'identificazione catastale dell'area è sempre stata univoca e costante negli atti amministrativi;

ai fini della corretta redazione della perizia estimativa da parte del Genio Civile di Ragusa risulta opportuno procedere alla **regolarizzazione del dato relativo alla superficie dell'area catastale**.

La presente relazione viene redatta per gli adempimenti amministrativi necessari alla definizione del procedimento in corso.

Vittoria Li' 11/03/2026

Firma
Tecnico incaricato

Perizia Giurata

Oggetto: Sdemanializzazione e successiva alienazione a corpo di porzione di area demaniale sita nel Comune di Vittoria (RG), identificata al Catasto Terreni al Foglio 193, Particella 819

Ditta: EXPO srl

Premessa

In riferimento all'incarico conferito dal sig. Mazza Arcangelo nato [redacted] nella qualità di amministratore unico della Società " EXPO S.R.L." con sede in Scoglitti, frazione di Vittoria in via Messina n° 52, (C.F. 00910390889) ai fini del mantenimento di area con fabbricato di proprietà privata ivi edificato. Riguardante la Sdemanializzazione e successiva alienazione a corpo di porzione di area demaniale sita nel Comune di Vittoria (RG), identificata al Catasto Terreni al Foglio 193, Particella 819. Il sottoscritto p.a. Corrado Balloni, regolarmente iscritto al Collegio dei Periti Agrari della provincia di Ragusa al n°147 di successione, con studio tecnico in Vittoria Via Bari n.57, accettato l'incarico avendo visionato la documentazione cronologica, ha accertato quanto segue:

TITOLI CONCESSORI

Nei provvedimenti concessori succedutisi nel tempo, l'estensione dell'area d'esame veniva indicata nella misura puramente teorica e grafica di **mq 532,26**. Tale dato numerico derivava dalle originarie metodologie di calcolo cartografico d'impianto, basate su misurazioni geometriche e planimetriche manuali e nominali, eseguite sulle mappe d'archivio in scala.

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FATTO E IMMUTABILITÀ DEI CONFINI

A seguito dell'istanza di sdemanializzazione e alienazione presentata dal privato concessionario, i tecnici incaricati hanno proceduto all'esatto rilievo topografico

strumentale dello stato dei luoghi.

Dagli accertamenti tecnici ed ispettivi eseguiti sul sito, è emerso che:

- L'insediamento del fabbricato privato e le relative recinzioni perimetrali di delimitazione del lotto risultano **stabilmente posizionati e immutati da oltre 50 anni**, configurando una situazione di possesso e utilizzo consolidata e incontestata nel tempo.
- Le recinzioni e i manufatti delimitanti non hanno subìto recenti spostamenti, ampliamenti o modifiche geometriche, escludendo fenomeni di abusiva occupazione estensiva attuale di ulteriore suolo pubblico da parte del privato concessionario.

AGGIORNAMENTO CATASTALE E DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE REALE

Il rilievo topografico di precisione, eseguito con moderna strumentazione geo-topografica e regolarmente introdotto in atti mediante Tipo di Aggiornamento Catastale (Pregeo) approvato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio, ha evidenziato che l'effettiva estensione del lotto recintato corrisponde a complessivi **mq 807**, come si evidenzia dal tipo mappale, presentato presso l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Ragusa, Ufficio Provinciale - Territorio Servizio Catastale, ***in data 17/04/2007 Pratica n. 52964 in atti dal 17/04/2001 (n. 738.1/2001) dove la superficie occupata dal fabbricato risulta essere di mq. 807,00.***

Quindi si evidenza in modo indiscutibile che l'area occupata dal manufatto era di mq. 807,00 e non di mq. 532,26 come risulta nella autorizzazione rilasciata in data 27/08/2010 da parte della Regione Siciliana Assessorato Territoriale Ambiente dove viene riportato erroneamente una superficie inferiore.

La discrepanza quantitativa maggiore riscontrata pari a +274,74 mq rispetto al dato

storico di mq 532,26, è da attribuirsi unicamente all'originario errore materiale di determinazione grafica in sede di impianto cartografico. Trattandosi di confini fisici materializzati da oltre un cinquantennio, la variazione costituisce una mera rettifica numerica volta ad allineare la banca dati catastale alla reale, effettiva e preesistente consistenza geometrica del lotto sul terreno (**Superficie Reale - SR**).

VALUTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E TUTELA ERARIALE

Ai fini della determinazione del valore di cessione del compendio immobiliare e a garanzia della massima tutela erariale della Pubblica Amministrazione, l'Assessorato Regionale credito e Finanze ha richiesto formale valutazione al competente organo tecnico dello Stato. Il **Genio Civile di Ragusa**, con relazione di stima peritale prot. n. 0035517 del 19/03/2026, ha proceduto alla quantificazione del valore venale del terreno demaniale coerentemente con la reale consistenza del compendio e con le risultanze del nuovo rilievo topografico, il Genio Civile ha redatto il calcolo economico parametrando il valore di mercato **sull'estensione effettiva di mq 807**.

Pertanto, l'Amministrazione incasserà il controvalore finanziario calcolato su ogni singolo metro quadro realmente occupato dal privato, escludendo qualsivoglia ipotesi di danno erariale o di svendita del patrimonio pubblico.

CONCLUSIONI E DISPOSITIVO DI GIUSTIFICAZIONE

Per i motivi sopra esposti, si ritiene congruo, legittimo e tecnicamente ineccepibile procedere alla sdemanializzazione e al successivo trasferimento in capo al privato dell'intera particella 819 del Foglio 193 per la consistenza complessiva di **mq 807**, intesa come consistenza "a corpo" dello stato dei luoghi, assumendo la perizia del Genio Civile di Ragusa quale definitivo e vincolante accertamento sia della superficie reale che del prezzo di alienazione.

IL TECNICO

(p.a Corrado BALLONI)

N. CR. 935/26 **VERBALE DI GIURAMENTO**

L'anno 2026, addì 16 , del mese di luglio, avanti al sottoscritto Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Vittoria è comparso il sig. Corrado Balloni perito agrario, nato [redacted] il quale chiede di prestare il giuramento della superiore perizia stragiudiziale redatta nell'interesse del committente sig. Mazza Arcangelo nato [redacted] nella qualità di amministratore unico della Società " EXPO S.R.L." con sede in Scoglitti, frazione di Vittoria in via Messina n° 52, (C.F. 00910390889).

Il Cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il comparente al giuramento di rito che egli presta ripetendo: "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che mi sono state affidate al solo scopo di far conoscere la verità".

L.C.S.

Il Cancelliere
Dott.ssa Angela Mandarà

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DISTACCATA DI CATANIA

RICORSO EX ARTT. 31, 117 E 30 C. 4 C.P.A.

Nell'interesse della società **Expo s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t. Arch. Mazza Arcangelo (nato a [redacted] il [redacted] – C.F. [redacted], con sede legale in Scoglitti in via Messina n. 52 – P. I.V.A. 00910390889, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone (C.F. [redacted], Rosario Giommarresi (C.F. [redacted]) e Salvatore Brighina (C.F. [redacted]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio [redacted] in via [redacted], dichiarando di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento, *ex* art. 136 c.p.a., a mezzo fax: [redacted] e/o a mezzo pec: fidone@pec.it, rosario.giommarresi@pec.it e salvatore.brighina@pec.ordineavvocaticatania.it;

Contro e nei confronti della **Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo (90146) in Via Ugo La Malfa n. 169 (C.F. 80012000826 e P. I.V.A. 02711070827), e dell'**Ufficio Demanio Marittimo – Servizio periferico del demanio marittimo di Siracusa e Pozzallo**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Siracusa (96100) in Viale Santa Panagia n. 141/A (C.F. 80012000826 e P. I.V.A. 02711070827), entrambi rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ove sono elettivamente domiciliati, in Catania in via Vecchia Ognina n. 149.

Per l'annullamento del silenzio formatosi sulla istanza/diffida, trasmessa a mezzo pec in data 01/06/2020 (**doc. 11**), finalizzata ad ottenere la sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita catastalmente al Foglio 193 particella 819 del Catasto fabbricati di Ragusa (sita in Scoglitti, frazione balneare di Vittoria) ed oggetto della

[redacted]

concessione demaniale marittima n. 1019/2006 di cui al registro concessioni n. 1102/06 rep. del 20/09/2006; **per la declaratoria** dell'illegittimità di detto silenzio e dell'inerzia dell'Amministrazione; **per l'accertamento** dell'obbligo di provvedere, del diritto alla definizione dell'iter in questione e per la connessa adozione di ogni adempimento consequenziale; **per il risarcimento** del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguito al ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.

FATTO

La ricorrente ha presentato, in data 03/11/2011 (**doc. 1**), istanza finalizzata ad ottenere la sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita catastalmente al Foglio 193 particella 819 del Catasto fabbricati di Ragusa (sita in Scoglitti, frazione balneare di Vittoria) ed oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006 di cui al registro concessioni n. 1102/06 rep. del 20/09/2006 ed intestata alla medesima società.

La società ha, nel corso degli anni, presentato numerosi solleciti finalizzati alla conclusione del procedimento, rimasti tutti privi di qualsiasi riscontro.

In particolare, si rileva che con nota prot. n. 4274 del 22/02/2012 (**doc. 2**), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Pozzallo, comunicava alla ricorrente di rivolgersi direttamente all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente "*per qualsiasi informazioni inerente la pratica de qua*".

Ancora, con nota prot. n. 33520/U del 30/06/2016 (**doc. 3**), la società trasmetteva un'ulteriore richiesta di definizione del procedimento amministrativo e la Regione Siciliana – Segreteria Generale Sevizio 1° "Nomine, Ispezioni, U.R.P. e Rapporti Commissione Paritetica – Attuazione Statuto" inoltrava, con nota prot. n. 34354/U del 06/07/2016 (**doc. 4**) la richiesta della società, per competenza, alla P.A. resistente.

Con un'altra nota trasmessa il 23/12/2016, la società reiterava la richiesta di definizione del procedimento amministrativo (**doc. 5**).

Nuovamente, la Regione Siciliana – Segreteria Generale Sevizio 1° "Nomine, Ispezioni, U.R.P. e Rapporti Commissione Paritetica – Attuazione Statuto" inoltrava la richiesta alla P.A. resistente, con nota prot. n. 64038/U del 28/12/2016 (**doc. 6**).

Successivamente, con varie note tutte trasmesse a mezzo pec il 06/08/2018, la società chiedeva nuovamente di definire il procedimento in questione (**doc. 7**) ed, in data

28/09/2018 (**doc. 8**), la P.A. invitava la società a fornire chiarimenti e/o provvedere alle integrazioni dovute al fine di riproporre il provvedimento in argomento.

Pertanto, tempestivamente, con nota prot. n. 59915 dell'01/10/2018 (**doc. 9**) la ricorrente trasmetteva i richiesti chiarimenti integrativi alla P.A..

Ancora, con nota trasmessa a mezzo pec in data 21/08/2019 (**doc. 10**), la società chiedeva la definizione del procedimento amministrativo.

Infine, non avendo avuto alcun riscontro, nonostante i numeri solleciti e la trasmissione dei chiarimenti, con istanza/diffida dell'01/06/2020 (**doc. 11**), la ricorrente chiedeva alla P.A. di provvedere all'immediata definizione e conclusione del procedimento amministrativo in questione.

Orbene, si è formato il silenzio sull'istanza formale dello scorso 01/06/2020 (doc. 11), avendo la P.A. omesso di definire il procedimento *de quo*.

Il silenzio è chiaramente illegittimo per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA L. 241/90. ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO E DELL'INERZIA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO, DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEL CORRETTO OPERATO DELLA P.A., DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE TRA P.A. E PRIVATO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEI PRINCIPI DI RANGO COSTITUZIONALE DI EFFICACIA, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. GRAVISSIMA INCERTEZZA E PERPLESSITA' NELL'ESERCIZIO DEL POTERE AMMINISTRATIVO.

La ricostruzione dei fatti appena compiuta evidenzia la gravissima incertezza e la perplessità che hanno caratterizzato l'esercizio del potere amministrativo nella fattispecie in esame.

Il procedimento avviato con istanza finalizzata ad ottenere la sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita catastalmente al Foglio 193 particella 819 del Catasto

fabbricati di Ragusa (sita in Scoglitti, frazione balneare di Vittoria) ed oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006 di cui al registro concessioni n. 1102/06 rep. del 20/09/2006 ed intestata alla società ricorrente, avrebbe potuto essere concluso entro i termini legislativamente previsti per la conclusione del procedimento amministrativo.

Tuttavia, nonostante la prima istanza sia stata trasmessa dalla società in data 03/11/2011, venendo reiterata con altre successive istanze, a distanza di oltre 9 (nove) anni la P.A. non ha inteso concludere il procedimento in questione.

Difatti, nessun provvedimento è stato adottato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, nonostante l'istanza finalizzata ad ottenere la sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita catastalmente al Foglio 193 particella 819 del Catasto fabbricati di Ragusa (sita in Scoglitti, frazione balneare di Vittoria) ed oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006 di cui al registro concessioni n. 1102/06 rep. del 20/09/2006, sia stata ricevuta in data 03/11/2011 (doc. 1) e nonostante una successiva integrazione documentale utile a garantire la immediata definizione del procedimento (richiesta di integrazione che avrebbe potuto essere effettuata dalla P.A. al momento della presentazione dell'istanza).

L'inerzia perdura ancora adesso ed il silenzio formatosi sull'istanza del 01/06/2020 risulta chiaramente illegittimo.

Difatti, è stato violato il disposto di cui all'art. 2 della L. n. 241/90, a mente del quale le PP.AA. hanno il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Tra l'altro, è la Regione Siciliana – Segreteria Generale Sevizio 1° "Nomine, Ispezioni, U.R.P. e Rapporti Commissione Paritetica – Attuazione Statuto" ad inoltrare, per competenza, le istanze reiterate alla P.A. resistente, al fine di provvedere.

Quali possano essere i motivi dell'inerzia da parte degli Uffici competenti, non può revocarsi in dubbio che la situazione descritta abbia causato (e continua a causare) notevoli danni (soprattutto patrimoniali) alla ricorrente.

Difatti, a fronte della indubbia spettanza del "bene della vita" oggetto del procedimento amministrativo, la società ha continuato a corrispondere un cospicuo canone concessorio che, con la definizione della procedura, non sarebbe più dovuto.

Anche qualora la P.A. avesse ravvisato nell'istanza dell'odierna ricorrente una "*manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda*", avrebbe dovuto comunque concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso (art. 2 della L. n. 241/90).

Tuttavia, a distanza di oltre 9 (nove) anni dal ricevimento dell'istanza (doc. 1), reiterata con la presentazione di numerosi solleciti finalizzati alla conclusione del procedimento da parte della P.A. (da ultima, si veda l'istanza dell'01/06/2020 – doc. 11), nessun provvedimento è mai pervenuto alla ricorrente.

In casi analoghi a quello di specie, l'Ecc.mo TAR adito ha riconosciuto l'illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana nell'ambito dei procedimenti di sdemanializzazione, anche con conseguenti profili di danno erariale, come di seguito si vedrà.

Sul punto, infatti, "*stante la conclamata inerzia dell'Amm.ne nel concludere il procedimento avviato con l'istanza della parte ricorrente, il ricorso risulta fondato, atteso che l'inerzia dell'amministrazione regionale si risolve in una illegittima frustrazione delle aspettative della parte ricorrente, che vanta un preciso interesse, giuridicamente rilevante, ad ottenere una pronuncia con la quale l'amministrazione, esercitando il potere attribuitole dalla legge, conceda oppure neghi il richiesto benefici ... Pertanto, poiché non risulta che il procedimento avviato si sia concluso, rileva allo stato la perdurante sussistenza del silenzio riguardante la specifica richiesta dei ricorrenti, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere a dare una definitiva risposta, positiva o negativa, all'istanza di che trattasi*" (si veda **TAR Sicilia Catania, Sez. III, n. 385/2017** e **n. 785/2018**).

Ancora, più di recente, l'Ecc.mo TAR adito ha condannato la P.A. al rilascio del titolo in una fattispecie nella quale era stato impugnato il silenzio dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente sull'istanza di sdemanializzazione e di voltura-rilascio del titolo concessorio (si veda **TAR Sicilia Catania, sez. III, 13/10/2020, n. 2604**).

Tale obbligo sussiste vieppiù se si consideri che la ricorrente ha prodotto tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria.

Ebbene, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso, concludendo in tal modo l'iter procedimentale.

Non essendo stato concluso il procedimento amministrativo, il silenzio formatosi sull'istanza del privato è da considerarsi pienamente illegittimo, anche alla luce della giurisprudenza dell'Ill.mo TAR adito.

Nulla infatti avrebbe impedito alla P.A. di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, che ha la finalità di eliminare lo stato di inerzia e di assicurare al privato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, nel rispetto dell'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo, sancito dall'art. 2, L. n. 241/90, e conformemente ai principi di trasparenza e buon andamento dettati dall'art. 97 Cost., in applicazione dei quali è necessario che la P.A. intimata assuma, a fronte dell'istanza del privato, le determinazioni legittimamente dovute (cfr., *ex multis*, **TAR Puglia Lecce, Sez. I, 06/09/2016, n. 1412**).

Non può revocarsi in dubbio che, in regime di trasparenza e partecipazione, l'obbligo della P.A. di concludere l'iter amministrativo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), nel caso di specie palesemente violati, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia.

Per quel che qui è di interesse, l'omessa emanazione del provvedimento finale, a seguito di istanza formale dell'01/06/2020 (doc. 11), così come delle precedenti istanze a ciò finalizzate, determina la violazione dell'obbligo giuridico di provvedere mediante l'esercizio del potere amministrativo volto all'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico e teso alla conclusione del procedimento.

- **DOMANDA RISARCITORIA**.

Nel presente giudizio si formula domanda risarcitoria dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla ricorrente, in conseguenza della condotta ingiustificatamente omissiva dell'Amministrazione tenuta alla conclusione del procedimento amministrativo.

Difatti, l'illegittima inerzia della P.A. ha cagionato (e continua a cagionare) ingenti danni alla società la quale, a fronte della indubbia spettanza del "bene della vita" oggetto del procedimento amministrativo, ha continuato a corrispondere un cospicuo canone concessorio che, con la definizione della procedura, non sarebbe stato più dovuto.

Difatti, dalle attestazioni di versamento mediante modulo F 23 (**doc. 12**), si evince chiaramente che la società ha corrisposto alla P.A., a titolo di canone concessorio: - per l'anno 2012, € 14.131,00; - per l'anno 2013, € 14.371,00; - per l'anno 2014, € 14.371,00; - per l'anno 2015, € 14.371,00; - per l'anno 2016, € 14.371,00; - per l'anno 2017, € 14.371,00; - per l'anno 2018, € 10.336,24; - per l'anno 2020, € 16.150,19, per un ammontare complessivo di € 112.472,43.

Risulta lapalissiano che, qualora la P.A. avesse tempestivamente concluso il procedimento amministrativo finalizzato alla sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita catastalmente al Foglio 193 particella 819 del Catasto fabbricati di Ragusa (sita in Scoglitti, frazione balneare di Vittoria) ed oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006 di cui al registro concessioni n. 1102/06 rep. del 20/09/2006, la ricorrente non avrebbe dovuto versare il cospicuo canone di concessione.

Pertanto, si chiede all'Ecc.mo TAR adito di condannare la P.A. al risarcimento dei danni quantificati in €112.472,43, versati dalla ricorrente a titolo di canone concessorio non dovuto qualora la P.A. avesse tempestivamente concluso il procedimento amministrativo.

I danni, in via del tutto subordinata, potranno essere eventualmente determinati in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo in considerazione la documentazione già allegata in atti.

Va precisato che ai sensi dell'art. 117 c. 6 c.p.a., "*Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al*

presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria".

Tutto ciò premesso e considerato,

VOGLIA

L'On.le TAR adito:

In via principale,

- dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato sulla istanza/diffida (doc. 11) finalizzata ad ottenere la sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita catastalmente al Foglio 193 particella 819 del Catasto fabbricati di Ragusa (sita in Scoglitti, frazione balneare di Vittoria) ed oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006 di cui al registro concessioni n. 1102/06 rep. del 20/09/2006 ed intestata alla società ricorrente, ed eventualmente disporne l'annullamento;
- comunque accertare l'inerzia, accertare l'obbligo di provvedere e dichiarare il diritto della ricorrente alla definizione dell'iter in questione;
- ordinare di provvedere entro un congruo termine decorrente dal deposito della sentenza, comunque adottando ogni atto conseguenziale;
- per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, nominare, sin d'ora, un commissario ad acta il quale provveda in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti, entro un termine congruo e ragionevole;
- in ogni caso, pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio ex art. 31 c. 3 c.p.a., non essendo necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dalla P.A.;

Sempre in via principale,

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patiti, ex art. 30 c. 4 c.p.a., per effetto dell'ingiustificata inerzia della P.A. nella conclusione del procedimento avviato con istanza del 03/11/2011 finalizzata ad ottenere la sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita catastalmente al Foglio 193 particella 819 del Catasto fabbricati di Ragusa (sita in Scoglitti, frazione balneare di Vittoria) ed oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006 di cui al registro concessioni n. 1102/06 rep. del 20/09/2006 ed intestata alla società ricorrente;

- per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, solidalmente od una di esse soltanto, al pagamento della somma di € 112.472,43, versati dalla ricorrente a titolo di canone concessorio non dovuto qualora la P.A. avesse tempestivamente concluso il procedimento amministrativo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

In via subordinata,

- condannare le Amministrazioni resistenti, solidalmente od anche soltanto un'Amministrazione, al risarcimento di tutti i danni patiti, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. o secondo i criteri di giustizia ritenuti applicabili alla fattispecie;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si producono i documenti menzionati in esposizione.

Il valore della presente controversia è indeterminato e/o indeterminabile e l'importo versato a titolo di contributo unificato, essendo spiegata domanda di condanna ex art. 30 c. 4 c.p.a., è di € 650,00.

Vittoria, 15 dicembre 2020.

Avv. Giovanni Francesco Fidone

Avv. Rosario Giommarresi

Avv. Salvatore Brighina

Pubblicato il 12/03/2021

N. 00755/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01885/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2020, proposto da

Expo S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Brighina, Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, Servizio Periferico del Demanio Marittimo di Siracusa e Pozzallo, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

avverso

il silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta in data 1 giugno 2020 di sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita in catasto fabbricati di Ragusa al foglio 193, particella 819 e oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006;

e per la condanna

dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta in data 1 giugno 2020 di sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita in catasto fabbricati di Ragusa al foglio 193, particella 819 e oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006.

Nel ricorso, in sintesi e per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) in data 3 novembre 2020 la ricorrente ha presentato istanza finalizzata ad ottenere la sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita in catasto fabbricati di Ragusa al foglio 193, particella, oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006; b) precedenti solleciti in tal senso, rimasti privi di riscontro, erano già stati inoltrati dalla società, nonostante il puntuale adempimento a fronte di richiesta di integrazione documentale formulata dall'Amministrazione; c) nel caso di specie risulta violato l'art. 2 della legge n. 241/1990, oltre i generali principi che presiedono allo svolgimento dell'attività amministrativa (efficacia, efficienza, buon andamento e ragionevolezza); d) l'illegittima inerzia dell'Amministrazione ha cagionato e continua a cagionare ingenti danni alla società, la quale, a fronte della indubbia spettanza del "bene della vita" oggetto del procedimento in esame, ha continuato a corrispondere un cospicuo canone concessorio che, con la definizione della procedura, non sarebbe stato dovuto.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio al fine di resistere al rcs.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso avverso il silenzio amministrativo risulta fondato, in quanto la richiesta della ricorrente non appare pretestuosa, ovvero manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

Ne consegue che va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione (Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, Servizio Periferico del Demanio Marittimo di Siracusa e Pozzallo) di portare a conclusione il procedimento nel termine di giorni trenta con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorso va trattato con il rito ordinario e a tal fine viene fissata l’udienza di merito del 17 novembre 2021.

La comunicazione del presente provvedimento sostituisce gli avvisi per l’udienza del 17 novembre 2021.

Le spese di giudizio saranno regolate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) accoglie il ricorso avverso il silenzio amministrativo e ordina all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento avviato dalla ricorrente con istanza in data 1 giugno 2020 nel termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione; 2) rinvia il regolamento delle spese di lite alla sentenza definitiva; 3) per la decisione sulla richiesta risarcitoria fissa l’udienza di merito del 17 novembre 2021; 4) avverte le parti che la comunicazione del presente provvedimento sostituisce gli avvisi per l’udienza del 17 novembre 2021.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 01/04/2022

N. 00940/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01885/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2020, proposto da

Expo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Brighina, Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, Servizio Periferico del Demanio Marittimo di Siracusa e Pozzallo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

avverso

il silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta in data 1 giugno 2020 di sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita in catasto fabbricati di Ragusa al foglio 193, particella 819 e oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006;

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

La società ricorrente ha chiesto al Tribunale di nominare una “commissario “ad acta” per dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 755/2021 in data 12 marzo 2021, con cui era stato fatto obbligo all’Amministrazione intimata di concludere entro trenta giorni il procedimento avviato dall’interessato con istanza in data 1 giugno 2020.
L’Amministrazione Regionale ha chiesto il rigetto dell’istanza, osservando, in sintesi, quanto segue: a) la ricorrente non ha fornito riscontro alla nota dell’Amministrazione n. 65290 in data 6 novembre 2020 con cui è stato comunicato il mancato versamento delle rate n. 6, n. 7 e n. 8 relative al canone demaniale 2020 e l’omesso versamento del canone demaniale relativo all’anno 2019; b) soltanto con
con nota n. 25582 in data 27 aprile 2021 l’interessato ha trasmesso copia del bonifico bancario relativo al pagamento delle rate riferite al canone demaniale 2020 e con comunicazione acquisita n. 11.55946 in data 12 agosto 2021 ha trasmesso il modello F23 attestante il pagamento del canone demaniale relativo all’anno 2019; c) poiché la ricorrente non ha ancora versato il canone demaniale per l’anno 2021, con nota n. 677 in data 7 gennaio 2022, l’Amministrazione ha trasmesso il relativo invito di pagamento e solo dopo l'acquisizione delle somme dovute potrà procedersi alla definizione del procedimento amministrativo.
Con memoria in data 7 gennaio 2022 la società ricorrente ha insistito nelle proprie

conclusioni, specificando, in particolare, che, in relazione all'anno 2021, non erano pervenuti ragguagli da parte dell'Amministrazione in ordine al pagamento del relativo canone.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il presente giudizio concerne esclusivamente l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento, come accertato con sentenza n. 755/2021 in data 12 marzo 2021.

L'Amministrazione, ovviamente, potrà assentire o rigettare la richiesta dell'interessata, ma essa è tenuta ad esprimersi sulla relativa istanza e, non avendo a ciò provveduto, la richiesta della ricorrente merita di essere accolta.

Viene, quindi, nominato, quale commissario "ad acta", il Segretario Generale del Comune di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Ufficio, il quale provvederà in luogo dell'Amministrazione inadempiente nel termine di giorni centoventi, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese della presente fase possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza): 1) accoglie la richiesta della ricorrente e nomina, quale commissario "ad acta", il Segretario Generale del Comune di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Ufficio, il quale provvederà in luogo dell'Amministrazione inadempiente nel termine di giorni centoventi, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione; 2) compensa fra le parti le spese della presenta fase.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 20/10/2022

N. 02759/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01885/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2020, proposto da

Expo S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Brighina, Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Dipartimento Ambiente - Ufficio Demanio Marittimo - Servizio Periferico del Demanio Marittimo di Siracusa e Pozzallo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

avverso

il silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta in data 1 giugno 2020 di sdemanializzazione della pertinenza demaniale censita in catasto fabbricati di Ragusa al foglio 193, particella 819 e oggetto della concessione demaniale marittima n. 1019/2006;

e per la condanna

dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Con istanza depositata in data 1 settembre 2022 - reiterata in data 6 settembre 2022 - il difensore di parte ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario "ad acta" nominato con ordinanza n. 940/2022 in data 1 aprile 2022, non avendo questi provveduto nel prescritto termine di centoventi giorni.

In data 15 settembre 2022 il commissario "ad acta" ha rappresentato che in data 19 settembre 2022 sarebbe cessato dall'incarico di Segretario Generale presso il Comune di Palermo e ha chiesto al Tribunale indicazioni quanto al prosieguo del proprio mandato.

Il Collegio, tenuto conto che l'incarico di commissario "ad acta" è stato affidato all'organo - cioè al Segretario Generale del Comune di Palermo - deve chiarire che l'attività commissariale dovrà essere proseguita dal Segretario subentrante, restando salva la facoltà di subdelega ad altro funzionario dell'Ufficio.

In considerazione di quanto è stato esposto, deve respingersi la richiesta di sostituzione del commissario "ad acta" formulata dal difensore di parte ricorrente, nel senso, cioè, che provvederà in concreto all'espletamento del mandato il nuovo Segretario Generale del Comune di Palermo, con la già indicata facoltà di subdelega.

Al nuovo soggetto in concreto individuato quale commissario "ad acta" viene assegnato il termine di giorni centoventi per assolvere il proprio incarico, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania

(Sezione Terza), fornisce i chiarimenti di cui in motivazione, rigettando la richiesta di sostituzione del commissario “ad acta” e assegnando al nuovo soggetto in concreto individuato quale commissario “ad acta” il termine di giorni centoventi per assolvere il proprio incarico, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PALERMO

Segreteria Generale

Ufficio di Staff del Segretario Generale

☏ 091.740.2235 - e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palazzo delle Aquile Piazza Pretoria, 1 – 90133 Palermo

OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania - Sezione Terza. Ordinanza sul ricorso n. Reg. Gen. 1885/2020 proposto da Expo S.r.l.. Nomina Commissario ad acta del Comune di Palermo – Atto di Delega

e-mail

Al Funzionario Amministrativo
Dott. Mario Antonio Scibetta
m.scibetta@comune.palermo.it

e, p.c. Al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia – Catania Sezione Terza
tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Con la presente si comunica che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania - Sezione Terza ha emesso l'ordinanza indicata in oggetto nel giudizio promosso dai ricorrenti contro il Dipartimento Ambiente – Ufficio Demanio Marittimo – Servizio periferico del Demanio Marittimo di Siracusa e Pozzallo.

Il dispositivo dell'Ordinanza di che trattasi recita testualmente "… *deve respingersi la richiesta di sostituzione del commissario "ad acta" formulata dal difensore di parte ricorrente, nel senso, cioè, che provvederà in concreto all'espletamento del mandato il nuovo Segretario generale del Comune di Palermo, con la già indicata facoltà di subdelega. …*".

Tenuto conto di quanto sopra, lo scrivente **conferisce delega** ad ogni effetto alla S.V. nella qualità di Funzionario Amministrativo per l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alla funzione di Commissario "ad acta", ascritta allo scrivente n. q. di Segretario generale dell'Ente.

La S.V. in relazione all'attività che sarà espletata nel merito vorrà tenere costantemente informato lo scrivente a mezzo di apposite comunicazioni/ relazioni che dovranno essere trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: segretariogenerale@comune.palermo.it.

Lo scrivente coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario generale
Liotta

D.R.S. n 960

Repertorio n° 6548 del

REPUBBLICA ITALIANA 03 OTT 2023

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE DELL'AMBIENTE DI

RAGUSA-SIRACUSA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante l'approvazione del Codice della Navigazione;
VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTO il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 recante Norme di attuazione dello Statuto in materia di Demanio Marittimo;
VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 29 novembre 2005, n. 15 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.A. 134 del 12 agosto 2014 con il quale, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime, il termine di durata dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 31/12/2015 è stato prorogato fino al 31/12/2020;
VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. sopra citato;
VISTA la L.R. 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità" ed in particolare il comma 6, dell'articolo 98, che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;
VISTA la L.R. 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale" ed in particolare gli artt. 39 e 40 Titolo IV (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica);
VISTO il D.A. n. 319/GAB del 05 agosto 2016, "Demanio marittimo regionale. Adempimenti attuativi previsti dalla l.r. 17 marzo 2016, n. 3, e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti. Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia.";
VISTO il D.A. n. 152/GAB dell'11 aprile 2019, "Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia";
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente del 7 ottobre 2019, n. 794 "Annullamento del D.D.G. n. 726 del 13 agosto 2019 – Attribuzione e gestione dei capitoli di

spesa e di entrata secondo la ripartizione esposta nelle tabelle a) e b) allegate, in relazione alle nuove competenze attribuite alle aree ed ai servizi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente";

VISTA la L.R. n. 24 del 14 dicembre 2019, con la quale viene estesa la validità delle cc.dd.mm. al 31/12/2033;

VISTO il D.A. n.137/GAB del 21 maggio 2020, con il quale sono state definite le modalità di inoltro delle istanze di estensione della validità delle concessioni demaniali marittime sino al 31.12.2033;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2020, n.32 "disposizioni in materia di demanio marittimo – norme in materia di sostegno della mobilità pubblicata sulla Gurs n. 63 del 21 dicembre 2020;

VISTO l'art. 9 della L.R. 9/2021 che detta disposizioni relativi allo snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali;

VISTA la Circolare n.11 del 01/07/2021 al fine di dare uniformità alla stesura dei provvedimenti redatti dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, si fa presente che gli Uffici dell'Amministrazione regionale indicheranno in calce agli stessi che "il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 Aprile 2021 n.9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall' 1 Luglio 2021;

VISTO il D.P.Reg. del 05 aprile 2022, n. 9 pubblicato sulla G.U.R.S. del 01 giugno 2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.";

VISTO il D.D.G. n. 579 del 22 giugno 2022, "Approvazione nuovo organigramma del Dipartimento Ambiente";

VISTA la L.R. n. 2 del 22 Febbraio 2023, " Legge di stabilità regionale 2023-2025", pubblicata sulla G.U.R.S. n.9 del 01/03/2023;

VISTA la L.R. n. 3 del 22 Febbraio 2023, Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025, pubblicata sulla GURS n.9 del 01/03/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 01 marzo 2023 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.310 del 16 giugno 2022 "Articolo 7, comma 3, della regionale 12 maggio 2020, n.9 – Riduzione canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2021" ;

VISTO il D.D.G. n. 1565 del 23/12/2022, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Moscuzza, l'incarico di responsabile della "Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa e Siracusa";

VISTO il D.P.Reg. del 13/02/2023, n. 450, di cui alle Delibera di Giunta Regionale di Governo del 10/02/2023, n. 94, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente alla Dott.ssa Patrizia Valenti;

VISTO l'art.36 del Codice della Navigazione – Concessione di beni demaniali;

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n°119 del 05/04/2012 con quale è stata concessa alla Società EXPO S.R.L. di occupare suolo demaniale marittimo della superfice di mq. 2.060,00 di cui mq. 532,26 di pertinenza e mq. 1.527,74 di arenile, allo scopo di mantenere un complesso turistico alberghiero composta da una pertinenza demaniale, nonché area attrezzata con ombrelloni e sdraio a servizio dello stesso ad utilizzo stagionale (15/06-15/09) in località Scoglitti nel Comune di Vittoria (RG), area individuata catastalmente al F.M.193 p.lla 819 e 544;

VISTA la nota prot. n. 25361 del 15/04/2019 dell'U.T.A. di Ragusa che proroga al 31/12/2020 la C.D.M. n. 119/2012;

VISTA l'istanza di estensione della validità della concessione demaniale marittima sino al 31.12.2033 presentata per il tramite del portale del demanio marittimo al numero 683 del 10/08/2020 dal Sig. Mazza Arcangelo, nato a [redacted] e residente a [redacted] in via [redacted],

C.F.: [redacted] Amministratore Unico della Società EXPO S.R.L con sede legale a Vittoria (RG) in via Messina n. 52, P.IVA: 00910390889, pec: pecexpo@pec.it, titolare della c.d.m. n. 119/2012 del 05/04/2012, ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al numero 46756 del 11/08/2020;

VISTE le sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, con le quali l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha dichiarato l'inefficacia delle proroghe concesse sino al 31/12/2033, per contrasto con il diritto euro unitario, delle concessioni con finalità turistico ricreative e tuttavia, al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino 31/12/2023;

CONSIDERATO che con le suddette Sentenze il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità che l'Amministrazione provveda, comunque, a rendere pubblica l'inconsistenza oggettiva dell'atto ricognitivo eventualmente già adottato e di comunicarla al soggetto cui è stato rilasciato detto atto;

RITENUTO di dover procedere alla regolarizzazione amministrativa e contabile della c.d.m. n. 119/2012;

VISTO il verbale dell'incontro del Dirigente Generale D.R.A. con i Dirigenti delle STA provinciali ed il Dirigente dell'Area 2 in merito alle Sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n.17 e n.18 del 09/11/2021, notificata con nota prot. n. 8814 del 14/02/2022;

VISTA la nota prot.n. 35344 del 17/05/2022 con la quale tenuto conto delle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, è stata comunicata alla Ditta l'efficacia della concessione demaniale marittima fino al 31/12/2023;

VISTA la [redacted] della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. del 15/06/2023, vincolata a favore della Regione Siciliana -Assessorato Territorio ed Ambiente per un importo corrispondente ad € 34.000,00(euro trentaquattromila/00);

VISTE le risultanze della B.D.N.A. nota prot. 0031198_20230524 del 24/05/2023 dalla quale si evince che a carico della ditta e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011;

VISTE le risultanze della richiesta DURC, INPS prot. 36119509 del 24/05/2023 valida sino al 21/09/2023;

VISTA la ricevuta di versamento dell'importo di € 250,00, quali diritti fissi;

VISTA la ricevuta di versamento dell'importo di € 61,97, quale tassa concessione governativa, effettuato in data 22/05/2023;

VISTA la ricevuta di versamento dell'importo di € 337,96, quale imposta di registro, effettuato in data 22/05/2023;

VISTA la ricevuta di pagamento del canone concessorio per l'anno 2022 della somma di € 17.000,00 effettuato in data 20/01/2023 presso Banca Agricola Popolare di Ragusa;

VISTA la nota prot. 55151 del 18/07/2023 della Struttura Territoriale Ambientale di Siracusa-Ragusa con la quale è stato riconosciuto un credito per un importo di € 66,40, pertanto per il canone dell'anno 2023 la ditta EXPO S.R.L. dovrà versare a saldo la somma di € 16.831,69;

VISTO il foglio di calcolo elaborato dalla S.T.A. di Ragusa- Siracusa per l'anno 2023;

VERIFICATO l'avvenuto pagamento dei canoni demaniali marittimi degli anni pregressi;

RITENUTO che il codice SIOPE relativo al capitolo 2871 articolo 1 Proventi da Concessioni è E.3.01.03.01.000;

RITENUTO ai fini demaniali marittimi nulla osta all'accoglimento delle richieste di estensione della validità temporale della C.D.M. n. 119/2012, fermo restando che la C.D.M. avrà efficacia sino al 31 dicembre 2023 come da sentenze del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

E' regolarizzata amministrativamente la Concessione Demaniale Marittima n° 119/2012 del 05/04/2012 di cui è titolare la Società **EXPO S.R.L.**, P.IVA: 00910390889, avente sede legale nel Comune di Vittoria (RG) in via Messina n. 52, pec: pecexpo@pec.it, t[redacted] Amministratore Unico della Società il sig. Mazza Arcangelo, nato [redacted] e residente a [redacted], c.f. [redacted] per la superficie complessiva di **mq. 2.060,00** di suolo demaniale marittimo, di cui **mq 532,26** di pertinenza e **mq. 1.527,74** di arenile, allo scopo di mantenere un complesso turistico alberghiero composta da una pertinenza demaniale, a carattere **annuale**, nonché area attrezzata con ombrelloni e sdraio a servizio dello stesso ad utilizzo **stagionale (15/06-15/09)**, in località Scoglitti nel Comune di Vittoria (RG), area individuata catastalmente al F.M. 193 p.lla 819 e 544, **la cui validità è estesa al 31/12/2023.**

Articolo 2

Il concessionario EXPO S.R.L. ha l'obbligo di corrispondere all'Erario Regionale, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in uso, il canone complessivo di **€ 16.831,69 (sedicimilaottocentotrentuno/69 euro)**, come da determina del canone emessa della S.T.A. di Ragusa e Siracusa, dei seguenti importi di canone annuale:

Anno	Canone determinato	Recupero credito anni precedenti	Importo Annuale da corrispondere	Anno di riferimento (salvo conguaglio)
2023	€ 16.898,09	€ 66,40	€ 16.831,69*	per l'anno 2023 (salvo conguaglio)
TOTALE	**€ 16.898,09**	**€ 66,40**	**€ 16.831,69**	
* Vedi Nota prot. n. 55151 del 18/07/2023 della Struttura Territoriale Ambientale di Siracusa-Ragusa con la quale è stato riconosciuto un credito per un importo di € 66,40.				

da versare entro il quindici settembre di ogni anno in unica soluzione, **senza bisogno di ulteriori richieste o inviti da parte dell'Amministrazione**, mediante mod. F23 sul codice tributo 885T con indicazione, nella causale, dell'anno di riferimento del pagamento e del numero della C.D.M. riportato all'articolo 2 del presente atto.

Per gli esercizi finanziari relativi alle annualità di cui al comma precedente è accertata in entrata al Bilancio della Regione Siciliana al Capo XXII, cap. 2871, articolo 1 – Proventi da concessioni ed indennizzi (Codice SIOPE E.3.01.03.01.003), la corrispondente somma dovuta dal concessionario per ogni anno di riferimento.

Per l'esercizio finanziario 2023 per il capo XXII ed il Cap. 2871, articolo 1 di entrata - Proventi da concessioni e indennizzi (Codice SIOPE E.3.01.03.01.003), è stata accertata in entrata la somma di € 17.000,00 (euro diciasettemila/00) versata con mod. F 23 del 20/01/2023 versamento relativo al canone anno 2022 e sarà accertata in entrata la somma di € 16.831,69 (euro sedicimilaottocentotrentuno/69) relativa al canone anno 2023.

Articolo 3

La validità della Concessione Demaniale Marittima n° 119/2012 del 05/04/2012 è estesa **fino al 31/12/2023**, nei limiti dei diritti che competono al demanio, ferme restando le condizioni e le prescrizioni risultanti dai pareri rilasciati dagli enti interessati al momento del primo rilascio e/o contenute nell'atto d'obbligo a suo tempo sottoscritto a corredo della concessione originaria.

Il concessionario è tenuto, a pena della decadenza dalla concessione, ad osservare tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nella concessione originaria, nonché a munirsi di aggiornate Autorizzazioni e Nulla Osta, ove previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività.

Il concessionario è tenuto ad osservare, altresì, le disposizioni contenute nel codice della Navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione nonché nelle ordinanze e regolamenti vigenti in materia, ivi comprese quelle impartite con la Circolare Assessoriale n. 4846/GAB del 06/12/2018 "Linee guida per la riduzione della plastica monouso nelle zone demaniali marittime" – Direttiva "Plastic Free" (COM(2018) 28 final).

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a norma della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 art. 98 comma 6.

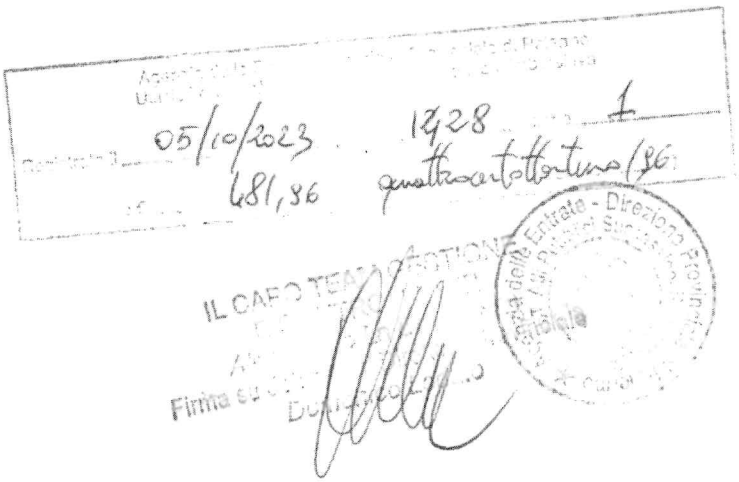
Successivamente il presente decreto sarà trasmesso alla locale Ragioneria Centrale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n.9, per gli adempimenti consequenziali ed all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'atto.

Il presente provvedimento avrà efficacia solamente dopo la registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e successivamente sarà notificato al Concessionario. Non potrà essere rilasciata documentazione originale o in copia prima della registrazione dell'atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo competente per territorio rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto, o ricorso straordinario entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Pozzallo, lì 24/07/2023

Il Dirigente della S.T.A. Ragusa-Siracusa
(Dott. Francesco Moscuzza)



D.A. n. 1784 del 30/12/2023

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Visto Lo Statuto della Regione Siciliana
Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;
Visto il D.P.Reg. 1 luglio 1977, n. 684 recante "*Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo*";
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione,approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 rubricata "*Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*";
Vista la legge regionale n. 32/2020;
Vista la legge n. 118/2022 e ss.mm.ii. e in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la legge n. 14 del 24 febbraio 2023;
Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 32559 del 23 novembre 2023, che ha ripristinato il termine di validità delle concessioni demaniali marittime fissato dalla legge n. 118/2022;
Considerato che la predetta pronuncia, nel cassare la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18/2021, ha determinato la reviviscenza del regime di cui all'articolo 3 della legge n. 118/2022, recante in particolare il differimento alla data del 31 dicembre 2024 del termine di validità già fissato dal decreto-legge "mille proroghe" n. 198 del 29 dicembre 2022, con contestuale possibilità di un ulteriore slittamento alla data del 31 dicembre 2025 per l'ipotesi in cui non sia stato frattanto possibile procedere all'espletamento dei bandi di gara prescritti dalla nota direttiva europea Bolkestein;
Dato atto che non sono state emanate le indicazioni ministeriali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 118/2022, necessarie per l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica di assegnazione delle aree demaniali;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le difficoltà oggettive legate all'espletamento delle procedure selettive di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 118/2022 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto che è necessario dare uniformità all'operato dell'Amministrazione con riferimento alle concessioni in scadenza e, per l'effetto, certezza agli operatori del settore;
Ritenuto che coerentemente con la presa d'atto del reviviscente (e maggiormente esteso) regime temporale di cui alla legge 14/2023 e del quadro normativo collegato, è necessario prendere atto del

differimento *opelegis* del termine di validità delle concessioni demaniali marittime, attualmente fissato al 31 dicembre 2023, alla data del 31 dicembre 2024;

Ritenuto, ulteriormente, che il combinato disposto di cui alla legge n. 118/2022 con la legge n. 14/2023 contempla l'ulteriore possibilità di valutare il differimento delle concessioni alla data del 31 dicembre 2025 per l'ipotesi in cui non fosse possibile frattanto procedere all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica da avviare sulla scorta delle previsioni che saranno inserite nelle emanande linee guida ministeriali;

Vista la relazione prot. n. 93158 del 29/12/2023 del Dirigente Genrale del Dipartimento dell'ambiente;

Precisato, conseguentemente, che gli uffici periferici del Dipartimento regionale dell'Ambiente adotteranno gli adempimenti e gli atti amministrativi consequenziali alle predette disposizioni, avuto particolare riguardo all'automatismo legale che discende dall'applicazione nel territorio della Regione Siciliana dalla ultrattività della più volte menzionata disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 118/2022 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Art. 1

1. In esecuzione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 3 e in riferimento all'articolo 4 della legge n. 118/2022 e ss.mm.ii., nelle more del perfezionamento della disciplina statale di recepimento delle indicazioni eurounitarie in materia, il termine di durata delle concessioni demaniali marittime nel territorio della Regione Siciliana la cui scadenza sia attualmente fissata alla data del 31 dicembre 2023, è differito *ope legis* alla data del 31 dicembre 2024.

2. Fino alla data del 31 dicembre 2024, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1161 del vigente Codice della navigazione.

3. Il differimento di cui al superiore comma 1 è immediatamente esecutivo ed é vincolante per gli uffici periferici del Dipartimento regionale dell'Ambiente che, pertanto, porranno in essere gli adempimenti e gli atti consequenziali.

Art. 2

Le concessioni la cui durata è stata differita ai sensi del precedente articolo 1 alla data del 31 dicembre 2024 mantengono le medesime condizioni e prescrizioni di cui al titolo concessorio a suo tempo rilasciato, fatte salve le modifiche apportate da atti suppletivi eventualmente concessi e modifiche discendenti da norme successive al rilascio della concessione originaria.

Art. 3

1. Le concessioni di cui all'articolo 1 rimangono assoggettate all'applicazione dell'articolo 42 del vigente Codice della navigazione, che, come è noto, contempla la relativa revocabilità, in tutto o in parte, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

2. Le concessioni rimangono, altresì, assoggettate agli ulteriori poteri di ritiro assegnati all'Amministrazione regionale.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente per l'acquisizione del visto di competenza, sarà immediatamente pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Amministrazione regionale per l'immediata entrata in vigore e, successivamente, sarà trasmesso per la relativa pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 dicembre 2023

L'ASSESSORE

Elena Pagana

Documento firmato da:
ELENA PAGANA
30.12.2023
13:39:41 UTC

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Ragusa
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 11/12/2017 - Ora: 12.26.20 Segue

Visura storica per immobile

Visura n.: T157726 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 11/12/2017

Dati della richiesta **Comune di VITTORIA (Codice: M088)**
Provincia di RAGUSA

Catasto Fabbricati **Foglio: 193 Particella: 819 Sub.: 1**

INTESTATO

1	REGIONE SICILIANA-DEMANIO MARITTIMO con sede in PALERMO	80012000826*	(1) Proprieta` per 1/1

Unità immobiliare dal 04/07/2005

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		193	819	1	2		D/2				Euro 21.458,78	Variazione del 04/07/2005 protocollo n. RG0076076 in atti dal 04/07/2005 VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFICATIVO (n. 8409.1/2005)

Indirizzo	VIA MESSINA n. 52 piano: S1-S2-T-1;
Annotazioni	Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Situazione degli intestati dal 29/03/2012

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	REGIONE SICILIANA-DEMANIO MARITTIMO con sede in PALERMO	80012000826	(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA	VOLTURA D'UFFICIO del 29/03/2012 protocollo n. RG0063617 in atti dal 29/03/2012 Registrazione: Sede: VAR.DENOMINAZIONE (n. 2644.1/2012)		

Situazione degli intestati dal 04/07/2005

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DEMANIO DELLO STATO RAMO MARINA con sede in RAGUSA	06340981007	(1) Proprieta` fino al 29/03/2012
DATI DERIVANTI DA	del 04/07/2005 protocollo n. RG0076076 in atti dal 04/07/2005 Registrazione: VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFICATIVO (n. 8409.1/2005)		



Comune: VITTORIA/A
Foglio: 193 Sv1: 2

Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 metri

11-Ott-2017 17:31:25
Prot. n. T306296/2017

1 Particella: 819

duplicato

P.C.C.

N. 119 del registro concessioni – Anno 2012

N. 3538 del repertorio

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

(C.F. 80012000826 - P.IVA 027110827)
- D.A. n. 202 del 02/08/2005 art. 1 -

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Vista l'istanza presentata da Sig. Arcangelo MAZZA nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in Via [redacted], n.q. di Amministratore Unico della Soc. EXPO Srl con sede a Scoglitti in Via Messina, 52 in data 27/08/2010;

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di Ragusa con lettera N. 28928 del 12/11/1984 e dalla Dogana di Siracusa con lettera N. 4933/IX A1 del 13/05/1998;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM. di Palermo espresso con lettera N. 848 e 6170 del 27/04/1978 e 24/07/1978;

Visto la concessione demaniale marittima n.1019 rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente in data 06/11/2006; Vista la Direttiva Assessoriale n.22267 in data 30/03/2010 integrata con la nota assessoriale n.70449 del 12/11/2010; Vista la Legge n.25 datata 26/02/2010; Visto il Certificato Camerale completo di digitura antimafia;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione; **Vista la L.R. n. 15/2005;**

CONCEDE

a Società EXPO S.r.l. codice fiscale 00910390889

di occupare pertinenza e suolo demaniale marittimo

della superficie di metri quadrati 2060 (duemilasessanta) di cui mq. 532,26 di pertinenza e mq. 1527,74 di arenile

situat.o nel Comune di Vittoria, frazione di Scoglitti (Fg. n.193 p.lle n. 819 e 544);

e precisamente in località frazione di Scoglitti

allo scopo di mantenere un complesso turistico alberghiero composto da una pertinenza demaniale, nonché area attrezzata con ombrelloni e sdraio a servizio dello stesso ad utilizzo stagionale (15/06 - 15/09) come da elaborati grafici allegati alla Licenza di concessione n.1019/2006;

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di €. (1) 67.095,00(eurosessantasettemilanovantacinque/00);
Canone versato €.13.419,00 relativo al periodo dal 01/01 al 31/12/2011, per le annualità successive il canone annuo di €.13.419,00 sarà attualizzato ed aggiornato in base all'Indice Istat;

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi (1) 60(sessanta);

dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli e la tassa di concessione governativa, come da quietanza in data (Mod. F23) 12/07/2011 e ricevuta di c/c Postale N. 0207 in data 04/02/2011

(1) In lettere.

si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Ammnistrazione Regionale salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione Regionale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Regionale sulla semplice intimazione scritta all'Amministrazione Regionale che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio de Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2) Il presente titolo concessorio non esime l'interessato dal richiedere eventuali autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di altre amministrazioni e/o enti.

3) Il concessionario s'impegna, a pena di decadenza ex art.47. lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio - ed i disegni dei manufatti, delle opere e degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata;

4) Dovranno essere mantenute e realizzate le opere indicate nella relazione tecnica e nei grafici progettuali allegati alla presente licenza di concessione n.1019/2006 datata 06/11/2006;

5) Alla fine del periodo di utilizzo stagionale dell'area attrezzata, la Società dovrà rimuovere tutte le opere al fine di rendere libera la fruizione della stessa nel restante periodo invernale;

6) Nel caso venga revocata la concessione, in conseguenza della utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, la Ditta sarà obbligata a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo di che trattasi;

7) Il canone di €.67.095,00 è stato così determinato:
-€. 13.419,00 per canone Anno 2011;
-€. 13.419,00 per canone Anno 2012 da aggiornare ed attualizzare in base all'Indice Istat;
-€. 13.419,00 per canone Anno 2013 da aggiornare ed attualizzare in base all'Indice Istat;
-€. 13.419,00 per canone Anno 2014 da aggiornare ed attualizzare in base all'Indice Istat;
-€. 13.419,00 per canone Anno 2015 da aggiornare ed attualizzare in base all'Indice Istat;

8) I canoni annuali sopraccitati e relative al periodo di validità della presente licenza di concessione dovranno essere versati dietro semplice intimazione scritta dell'Autorità competente;

9) Il mancato versamento del canone, potrà costituire, motivo di decadenza della licenza di concessione ai sensi dell'art.47 del Cod. Nav.;

10) La Società concessionaria dovrà presentare istanza in carta legale almeno sei mesi prima della scadenza prevista nella presente licenza di concessione e provvedere al pagamento anticipato delle tasse e delle somme dovute. Nelle more del rinnovo del titolo, la stessa assumerà tutti gli obblighi derivanti dal posseso dell'area, senza che ciò costituisca un vincolo al potere discrezionale dell'Amministrazione in ordine al rinnovo del medesimo;

11) Nella eventuale possibilità che il futuro P.U.D.M. non preveda nell'area in oggetto tale destinazione, il presente titolo concessorio si intenderà revocato, e la Ditta dovrà provvedere allo sgombero dell'area ed a ripristinare lo stato dei luoghi;

12) Si intendono integralmente trascritte, e la ditta concessionaria dichiara di ben conoscere ed osservare, le norme e le prescrizioni contenute nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare in vigore emessa dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo;

13) Fanno parte integrante del presente titolo concessorio, le norme ed i provvedimenti emessi da questo Assessorato che regolano le attività svolte sul demanio marittimo in genere;

14) Il Concessionario dovrà ottemperare agli obblighi dettati dal Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 - Parte Quarta - Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

15) Il concessionario s'impegna ad adeguare la propria concessione alle eventuali diverse previsioni del piano utilizzo delle spiagge del Comune di Vittoria nei termini in cui sarà approvato da questo Assessorato ai sensi della L.R. 15/2005;

16) Dovrà essere stipulata polizza fidejussoria bancaria/assicurativa in favore della Regione Sicilia - Assessorato Territorio ed Ambiente a garanzia degli adempimenti/obblighi inerenti la presente concessione, per l'importo di €.30.000,00(eurotrentamila/00), nonchè polizza incendi di €.100.000,00 per l'uso della pertinenza demaniale, che preveda espressamente i requisiti minimi fondamentali elencati nella Circolare n.03/2003 prot. n.31497 in data 21/05/2003 dell'A.R.T.A. - Servizio V - Demanio Marittimo;

17) La Ditta concessionaria dovrà assumere l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Amministrazione da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza della concessione in argomento;

18) Non dovrà richiedere risarcimenti per danni alle opere, dipendenti da eventi calamitosi quali mareggiate, anche di eccezionale violenza e qualunque altra causa e dovrà realizzare a propria cure e spese le opere di difesa dalle mareggiate medesime qualora in futuro dovesse ravvisarsene la necessità;

19) Il concessionario ha l'obbligo di rendere la struttura visitabile a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale nel senso specifico di cui all'art.3 p.to 3.1 del decreto n.236/89, in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione attraverso la predisposizione di appositi percorsi orizzontali;

20) Il presente Titolo concessorio nonchè le planimetrie allegate alla Licenza di concessione n.1019/2006, approvate dagli enti competenti, devono essere sempre tenute a disposizione per l'immediata consultazione da parte degli Enti/Comandi preposti alla vigilanza/controllo ed esibiti agli stessi a seguito di semplice richiesta verbale.

La ditta concessionaria dichiara di aver letto ed accettato le clausole generali e particolari contenute nella presente licenza di concessione ed approva specificatamente ai sensi dell'art. 1341 del codice Civile le condizioni relative ai punti dall'1 al 20.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

La presente licenza viene firmata, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizi

ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domici

in Scoglitti - Vittoria Via Messina N. 52



IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Il Dirigente Generale
(Giovanni Arnone)

PALERMO 05 APR. 2012

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato il 06/04/12 al n. 5452 serie 3/12

pagate € 345,90 () L'IMPIEGATO RESPONS

10 GIU 2019

EXPO S.r.l.

Via Messina 52 - 97019 Scoglitti (RG)

[redacted]

Scoglitti Lì 10/06/2019

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10 GIU 2019
PROTOCOLLO N. 23521

All'Ufficio Periferico Demanio Marittimo

Siracusa e Pozzallo

POZZALLO

Oggetto : Richiesta DEFINIZIONE URGENTE PRATICA DEL 24/10/2011 SEDAMANIALIZZAZIONE CDM 1102/06 -TRASMISSIONE DURC .

Il sottoscritto Mazza Arcangelo nella qualità di Amminstrtore Unico dela società denominata EXPO S.r.l. con sede legale in Scoglitti via Messina 52 a seguito richesta in oggetto eavendo definito ogniiter istruttorio dall'Aprile 2019

CHIEDE

La definizione urgente del provvedimento di Sdemanializzazzione comunicando che sin da adesso non riconoscerà alcun canone per l'anno corrente e a seguire non dipendendo dalla ditta il perdurare a titiolo oneroso dell'occupazione della pertinenza priva dei caratteri demaniali

Alla presente si allega certificato DURC .

Con Osservanza

EXPO S.r.l.

L'Amm.Unico

Arch. Mazza Arcangelo

M_INF.CPPOZZA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008388.11-04-2017
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO
Sezione Demanio

Prot. n.

Tel ☎ : 0932/953327
Fax 🖷 : 0932/953590
E-mail 📧 : pozzallo@guardiacostiera.it
Sito internet 🖳: www.pozzallo.guardiacostiera.it

97016, Pozzallo _____
P.d.c.: S.T.V. (CP) Alessio MANCA (0932-953327)

P.C.G.

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio ed Ambiente
Area 2 – Coord. Uffici Territoriali Ambiente
UOB A.2.8 "Ufficio Territoriale Ambiente"
Ragusa
Piazza Studi s.n.
97016 – POZZALLO (RG)
uta_rg@pec.territorioambiente.it

Argomento: Richiesta di sdemanializzazione ai sensi dell'art.6 L.R. n.4 del 16/04/2003, della pertinenza sita in Scoglitti (Vittoria) Via Messina n.52, di mq 532,26 oggetto di C.D.M. N.1019/06, individuata al N.C.E.U. al Foglio n.193 P.lla n.819 del Comune di Vittoria (RG).
Ditta: **EXPO S.R.L.**.

VIA P.E.C.

(spazio riservato a protocolli visti e decretazioni)

Riferimento nota Assessoriale prot. 24711 del 31/03/2017.
Prosecuzione foglio prot. 24376 del 30/10/2014.

In merito a quanto richiesto da codesta Amministrazione Regionale con la nota in riferimento, si trasmette copia delle proprie valutazioni di competenza correlato dal richiesto Mod. 78 redatto dall'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti., già trasmesse a codesto Assessorato con foglio prot. 4274 del 22/02/2012.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea ZANGHI'
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n°82 e norme collegate

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
13 APR 2017
PROTOCOLLO
N. 28347

P.C.C.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SCOGLITTI

NOTIZIE sulla domanda avanzata in data 24.10.2011 dalla ditta "EXPO srl ", con sede legale a Scoglitti (RG) Via Messina 52, per [1] sdemanializzazione della pertinenza demaniale di mq. 532,26 di cui alla CDM nr. 1019/06 in località Scoglitti del Comune di Vittoria (RG) ove insiste un fabbricato ad uso turistico alberghiero di proprietà della ditta richiedente, fuso con la pertinenza demaniale succitata, censita catastalmente al foglio 193 part. 819 del Catasto fabbricati di Ragusa.

1°- Detta zona o specchio acqueo ha formato in precedenza oggetto di altre domanda di classifica o di concessione? quali con esattezza? Perché non vennero accettate?	Agli atti di questo Ufficio non risultano istanze pregresse con pari motivazione.
2° - Esistono controversie con terze persone per diritti vantati sulla detta zona o specchio acqueo? In caso affermativo, come furono risolte?	Non esistono controversie conosciute, né risultanti dagli atti d'ufficio acquisiti.
3° - La zona richiesta confina da qualche lato con beni privati? Vi sono motivi per ritenere che questi ultimi siano stati sostituiti o ampliati con occupazioni di zone demaniali? Dette occupazioni sono state riconosciute legittime? E' intervenuta la delimitazione della zona demaniale marittima? Quando?	L'area richiesta è costituita da un immobile annesso all'Hotel "Il Gabbiano" di proprietà della ditta richiedente e confina ad est – sud e ad ovest con il D.M. ed a nord con proprietà privata e con il fabbricato del predetto albergo. Non risulta che le aree private confinanti siano state ampliate o sostituite con occupazione di aree demaniali. L'area demaniale risulta delimitata ma agli atti non si riscontra la data della delimitazione.
4° - La zona richiesta è piana o inclinata? E' elevata sul mare? Di quanto?	La zona richiesta è contigua alla spiaggia, è piana ed è elevata sul livello del mare di circa due metri.

19 FEB. 2012 Capitaneria di Porto Prot. 3486

5° - Qual è la sua distanza dall'ordinario battente del mare? Nelle grosse mareggiate invernali è raggiunta , in tutto o in parte, dalle onde? A quale distanza dalla zona giungono le onde stesse nelle mareggiate ordinarie?	Rispetto alla zona richiesta dalla ditta istante la battigia dista circa 30 metri ed è caratterizzata prevalentemente da spiaggia libera con presenza di pennelli in massi naturali paralleli alla costa che determinano un ripascimento naturale della stessa, pertanto risulta essere generalmente stabile e non influenzata dagli effetti erosivi delle mareggiate invernali.
6°- La spiaggia antistante è in aumento o in diminuzione? Di quanto in media all'anno?	La spiaggia antistante è in aumento in conseguenza della presenza delle barriere di cui al punto precedente. L'aumento annuo non è quantificabile ma è logico ritenere che sarà costante fino al raggiungimento del limite delle barriere di massi paralleli alla costa.
7° - Detta zona o specchio acqueo a quale distanza si trova dal più vicino centro abitato? La sua occupazione o classifica potrebbe pregiudicare la viabilità o gli interessi di qualche linea ferroviaria esistente sul luogo o, in qualche modo, altri interessi pubblici o privati?	L'area occupata dall'immobile oggetto della richiesta ricade in ambito urbano ma la sua collocazione non interferisce con la viabilità né con altri interessi pubblici o privati.
8° - La zona o specchio acqueo è servita, serve o potrebbe in avvenire essere necessaria per usi marittimi? Quali? Sussiste la possibilità presente o futura di adibire la zona o lo specchio acqueo per scopi di maggiore importanza? E opportuno in tal caso mantenerli liberi?	La zona demaniale in questione non riveste utilità per i pubblici usi del mare, in quanto interamente occupata dal fabbricato di pertinenza dell'albergo" "Il Gabbiano" e di proprietà dell'istante.
9° - Conviene ridurre la superficie richiesta o spostarla opportunamente affinché non restino spazi inutilizzabili ai confini con la proprietà privata? Conviene fare qualche spostamento allo scopo di tutelare altri bisogni marittimi o locali? Quali sono i motivi delle variazioni proposte?	Non sussistono motivi particolari per ridurre o variare la superficie complessiva richiesta da sdemanializzare, in quanto non sono state evidenziate sovrapposizioni con altre proprietà pubbliche o private confinanti e l'area è occupata, nella sua interezza dall'immobile privato di cui ai punti precedenti.

10° - Nella stessa località sono state fatte altre consimili vendite o concessioni di terreni? E nel caso affermativo, quali sono ed a quale prezzo o canone?	Attualmente non sono in corso altre vendite o richieste di sdemanializzazioni in territori vicini depositate agli atti d'Ufficio. Un tratto di spiaggia contigua all'area interessa risulta essere oggetto della C.D.M. nr. 1019/06 per 1527,74 mq. di arenile adibito ad area attrezzata ad utilizzo stagionale, assentita alla stessa ditta.
11° - La Capitaneria può fornire altri elementi o notizie per dare un'idea sempre più chiara e completa della consistenza, della posizione, degli usi a cui servono o possono servire la zona o lo specchio acqueo richiesti?	La richiesta scaturisce dalla necessità di garantire continuità aziendale, produttiva e lavorativa alla richiedente, che opera nell'immobile adiacente (Hotel Il Gabbiano) d circa 50 anni. La pertinenza demaniale risulta fusa con l'immobile di proprietà privata ed è di fatto indivisibile il che non consente l'uso esclusivo né della porzione di demanio interessata né dell'immobile privato. Per maggior chiarezza si rimanda alla relazione della ditta Expo allegata all'istanza, con le determinazioni della quale questo Ufficio concorda.
12°- Qual è, in conclusione, l'avviso della Capitaneria in ordine alla classifica o alla concessione, alla sua durata ed alla misura del canone? Nel caso di parere favorevole alla concessione, la Capitaneria ha osservazioni da fare riguardo alle opere che il richiedente si propone erigere sulla zona richiesta?	Con riferimento alla domanda di sdemanializzazione, si ritiene che la stessa possa essere concessa non sussistendo eventuali possibilità di diverso utilizzo dell'area demaniale marittima in questione.
13° - L'area richiesta in concessione è compresa nelle zone per le quali occorre chiedere il parere delle Autorità Militari, della Sovrintendenza ai monumenti o di altre Amministrazioni interessate?	In considerazione dell'ubicazione e delle caratteristiche intrinseche dell'area demaniale per la quale è stata richiesta la sdemanializzazione non si ritiene necessario acquisire pareri di altre Autorità Militari o Civili, fatto salvo diverso avviso da parte di codesto Assessorato Regionale.

Scoglitti 09.02.2012

IL COMANDANTE
Capo 1^ Cl. Np Luigi VACCARISI

M_INF.CPPOZZA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008388.11-04-2017
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21

97016, Pozzallo _____
P.d.c.: S.T.V. (CP) Alessio MANCA (0932-953327)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO
Sezione Demanio

Prot. n.

Tel ☎ : 0932/953327
Fax 🖷 : 0932/953590
E-mail 🖃 : pozzallo@guardiacostiera.it
Sito internet 🖧: www.pozzallo.guardiacostiera.it

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio ed Ambiente
Area 2 – Coord. Uffici Territoriali Ambiente
UOB A.2.8 "Ufficio Territoriale Ambiente"
Ragusa
Piazza Studi s.n.
97016 – POZZALLO (RG)
uta_rg@pec.territorioambiente.it

Argomento: Richiesta di sdemanializzazione ai sensi dell'art.6 L.R. n.4 del 16/04/2003, della pertinenza sita in Scoglitti (Vittoria) Via Messina n.52, di mq 532,26 oggetto di C.D.M. N.1019/06, individuata al N.C.E.U. al Foglio n.193 P.lla n.819 del Comune di Vittoria (RG).
Ditta: **EXPO S.R.L.**.

VIA P.E.C.

(spazio riservato a protocolli visti e decretazioni)

Riferimento nota Assessoriale prot. 24711 del 31/03/2017.
Prosecuzione foglio prot. 24376 del 30/10/2014.

In merito a quanto richiesto da codesta Amministrazione Regionale con la nota in riferimento, si trasmette copia delle proprie valutazioni di competenza correlato dal richiesto Mod. 78 redatto dall'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti., già trasmesse a codesto Assessorato con foglio prot. 4274 del 22/02/2012.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea ZANGHI'
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n°82 e norme collegate

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
13 APR 2017
PROTOCOLLO
N. 28347

MODULARIO
Tr. E Nov. -372

97016 Pozzallo 22 FEB. 2012

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio Ambiente
Servizio 5 - Demanio Marittimo
Via Ugo la Malfa, 169
90146 - PALERMO

e, p.c.

UFFICIO LOCALE MARITTIMO
97010 - SCOGLITTI

Soc. EXPO s.r.l.
Via Messina, 52
97010 - SCOGLITTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di
POZZALLO

M_TRA
CPPOZZA
Capitaneria di Porto di Pozzallo
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 4274 -USCITA

Oggetto: Istanza di sdemanializzazione di mq. 532,26 di area demaniale marittima oggetto della concessione d.m. n. 1019/2006.

Richiedente: **EXPO s.r.l.**

RACCOMANDATA A.R.

Si trasmette in allegato l'istanza in oggetto presentata dal Sig. MAZZA Arcangelo nella qualità di Amministratore Unico della Soc. EXPO s.r.l., tesa ad ottenere la sdemanializzazione di mq. 532,26 di area demaniale marittima oggetto della concessione d.m. n. 1019/2006.

Nel corso del sopralluogo effettuato da personale militare dipendente, è emerso che:

- l'area richiesta è costituita da un immobile annesso all'Hotel "Il Gabbiano" di proprietà della ditta richiedente che confina ad est, sud e ovest con il d.m, mentre a nord con la proprietà privata e con il fabbricato del predetto albergo;
- rispetto alla zona richiesta dalla ditta, la battigia dista circa 30 metri ed è caratterizzata da spiaggia libera con presenza di massi naturali che determinano un ripascimento naturale della stessa;
- la zona demaniale in questione non riveste utilità per gli usi pubblici del mare, poiché interamente occupata dal fabbricato di proprietà dell' Hotel "Il Gabbiano";
- la pertinenza demaniale risulta fusa con l'immobile di proprietà privata ed è di fatto indivisibile, il che esclude l'uso esclusivo della porzione di demanio o dell'immobile privato.

Per una migliore valutazione si allega il Mod. 78 redatto dal dipendente Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti.

Corre l'obbligo di rappresentare che il titolo citato in oggetto, scaduto il 31/12/2010, è in corso di rinnovo e che la ditta in oggetto risulta in regola con gli oneri concessori.

Alla presente si allega, altresì, la seguente documentazione tecnica:

- n. 5 copie dell'istanza, di cui n. 1 in bollo;
- n. 5 copie della Tav. Unica, di cui n. 1 in bollo;

- n. 5 copie della Relazione Tecnica;
- n. 5 copie della Concessione Edilizia n. 95 del 21/02/2007;
- n. 5 copie della c.d.m. n. 1019/2006;
- n. 5 copie del certificato di abitabilità;
- n. 5 copie dell'estratto di mappa;
- copia del piano regolatore generale.

Alla società, che legge per conoscenza, si comunica che per qualsiasi informazioni inerente la pratica de qua, dovrà rivolgersi direttamente all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo.

Una copia della documentazione tecnica trasmessa viene trattenuta agli atti di questo Comando.

Il Comandante
C.F. (CP) Antonio TASSARA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SCOGLITTI

NOTIZIE sulla domanda avanzata in data 24.10.2011 dalla ditta "EXPO srl ", con sede legale a Scoglitti (RG) Via Messina 52, per [1] sdemanializzazione della pertinenza demaniale di mq. 532,26 di cui alla CDM nr. 1019/06 in località Scoglitti del Comune di Vittoria (RG) ove insiste un fabbricato ad uso turistico alberghiero di proprietà della ditta richiedente, fuso con la pertinenza demaniale succitata, censita catastalmente al foglio 193 part. 819 del Catasto fabbricati di Ragusa.

1°- Detta zona o specchio acqueo ha formato in precedenza oggetto di altre domanda di classifica o di concessione? quali con esattezza? Perché non vennero accettate?	Agli atti di questo Ufficio non risultano istanze pregresse con pari motivazione.
2° - Esistono controversie con terze persone per diritti vantati sulla detta zona o specchio acqueo? In caso affermativo, come furono risolte?	Non esistono controversie conosciute, né risultanti dagli atti d'ufficio acquisiti.
3° - La zona richiesta confina da qualche lato con beni privati? Vi sono motivi per ritenere che questi ultimi siano stati sostituiti o ampliati con occupazioni di zone demaniali? Dette occupazioni sono state riconosciute legittime? E' intervenuta la delimitazione della zona demaniale marittima? Quando?	L'area richiesta è costituita da un immobile annesso all'Hotel "Il Gabbiano" di proprietà della ditta richiedente e confina ad est – sud e ad ovest con il D.M. ed a nord con proprietà privata e con il fabbricato del predetto albergo. Non risulta che le aree private confinanti siano state ampliate o sostituite con occupazione di aree demaniali. L'area demaniale risulta delimitata ma agli atti non si riscontra la data della delimitazione.
4° - La zona richiesta è piana o inclinata? E' elevata sul mare? Di quanto?	La zona richiesta è contigua alla spiaggia, è piana ed è elevata sul livello del mare di circa due metri.

13 FEB. 2012
M.TRA
CPTOZZA
Capitaneria di Porto di Pozzallo
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 3486

5° - Qual è la sua distanza dall'ordinario battente del mare? Nelle grosse mareggiate invernali è raggiunta , in tutto o in parte, dalle onde? A quale distanza dalla zona giungono le onde stesse nelle mareggiate ordinarie?	Rispetto alla zona richiesta dalla ditta istante la battigia dista circa 30 metri ed è caratterizzata prevalentemente da spiaggia libera con presenza di pennelli in massi naturali paralleli alla costa che determinano un ripascimento naturale della stessa, pertanto risulta essere generalmente stabile e non influenzata dagli effetti erosivi delle mareggiate invernali.
6°- La spiaggia antistante è in aumento o in diminuzione? Di quanto in media all'anno?	La spiaggia antistante è in aumento in conseguenza della presenza delle barriere di cui al punto precedente. L'aumento annuo non è quantificabile ma è logico ritenere che sarà costante fino al raggiungimento del limite delle barriere di massi paralleli alla costa.
7° - Detta zona o specchio acqueo a quale distanza si trova dal più vicino centro abitato? La sua occupazione o classifica potrebbe pregiudicare la viabilità o gli interessi di qualche linea ferroviaria esistente sul luogo o, in qualche modo, altri interessi pubblici o privati?	L'area occupata dall'immobile oggetto della richiesta ricade in ambito urbano ma la sua collocazione non interferisce con la viabilità né con altri interessi pubblici o privati.
8° - La zona o specchio acqueo è servita, serve o potrebbe in avvenire essere necessaria per usi marittimi? Quali? Sussiste la possibilità presente o futura di adibire la zona o lo specchio acqueo per scopi di maggiore importanza? E opportuno in tal caso mantenerli liberi?	La zona demaniale in questione non riveste utilità per i pubblici usi del mare, in quanto interamente occupata dal fabbricato di pertinenza dell'albergo "Il Gabbiano" e di proprietà dell'istante.
9° - Conviene ridurre la superficie richiesta o spostarla opportunamente affinché non restino spazi inutilizzabili ai confini con la proprietà privata? Conviene fare qualche spostamento allo scopo di tutelare altri bisogni marittimi o locali? Quali sono i motivi delle variazioni proposte?	Non sussistono motivi particolari per ridurre o variare la superficie complessiva richiesta da sdemanializzare, in quanto non sono state evidenziate sovrapposizioni con altre proprietà pubbliche o private confinanti e l'area è occupata, nella sua interezza dall'immobile privato di cui ai punti precedenti.

10° - Nella stessa località sono state fatte altre consimili vendite o concessioni di terreni? E nel caso affermativo, quali sono ed a quale prezzo o canone?	Attualmente non sono in corso altre vendite o richieste di sdemanializzazioni in territori vicini depositate agli atti d'Ufficio. Un tratto di spiaggia contigua all'area interessa risulta essere oggetto della C.D.M. nr. 1019/06 per 1527,74 mq. di arenile adibito ad area attrezzata ad utilizzo stagionale, assentita alla stessa ditta.
11° - La Capitaneria può fornire altri elementi o notizie per dare un'idea sempre più chiara e completa della consistenza, della posizione, degli usi a cui servono o possono servire la zona o lo specchio acqueo richiesti?	La richiesta scaturisce dalla necessità di garantire continuità aziendale, produttiva e lavorativa alla richiedente, che opera nell'immobile adiacente (Hotel Il Gabbiano) d circa 50 anni. La pertinenza demaniale risulta fusa con l'immobile di proprietà privata ed è di fatto indivisibile il che non consente l'uso esclusivo né della porzione di demanio interessata né dell'immobile privato. Per maggior chiarezza si rimanda alla relazione della ditta Expo allegata all'istanza, con le determinazioni della quale questo Ufficio concorda.
12°- Qual è, in conclusione, l'avviso della Capitaneria in ordine alla classifica o alla concessione, alla sua durata ed alla misura del canone? Nel caso di parere favorevole alla concessione, la Capitaneria ha osservazioni da fare riguardo alle opere che il richiedente si propone erigere sulla zona richiesta?	Con riferimento alla domanda di sdemanializzazione, si ritiene che la stessa possa essere concessa non sussistendo eventuali possibilità di diverso utilizzo dell'area demaniale marittima in questione.
13° - L'area richiesta in concessione è compresa nelle zone per le quali occorre chiedere il parere delle Autorità Militari, della Sovrintendenza ai monumenti o di altre Amministrazioni interessate?	In considerazione dell'ubicazione e delle caratteristiche intrinseche dell'area demaniale per la quale è stata richiesta la sdemanializzazione non si ritiene necessario acquisire pareri di altre Autorità Militari o Civili, fatto salvo diverso avviso da parte di codesto Assessorato Regionale.

Scoglitti 09.02.2012

IL COMANDANTE
Capo 1^ Cl. Np. Luigi VACCARISI

Protocollo nr: 8388 - del 11/04/2017 - CPPOZZA - Capitaneria di Porto di Pozzallo Richiesta di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 6 L.R. n.4 del 16/04/2003, CDM 1019/06 F.193 - P.LLA 819, comune di Vittoria. DITTA EXPO SRL

Da: cp-pozzallo@pec.mit.gov.it [cp-pozzallo@pec.mit.gov.it]
Data: 11-apr-2017 11.34
A: <uta_rg@pec.territorioambiente.it>
Cc:
Allegati: 21393073_4382-REG-1491899721264-lettera regione rich SDEMANIAL EXPO.pdf.p7m (126.2 KB)
CPPOZZA.REGISTRO UFFICIALE.2017.0008388.pdf (153.0 KB)
ISTANZA SDEMANIALIZZAZIONE EXPO MOD 78.pdf (373.1 KB)
Segnatura.xml (2.0 KB)

Invio di documento protocollato
Oggetto: Richiesta di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 6 L.R. n.4 del 16/04/2003, CDM 1019/06 F.193 - P.LLA 819, comune di Vittoria. DITTA EXPO SRL
Data protocollo: 11/04/2017
Protocollato da: CPPOZZA - Capitaneria di Porto di Pozzallo
Allegati: 4

P.C.C.

CITTÀ di VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
C.A.P. 97019

DIREZIONE URBANISTICA
Servizio III - U.O. Ufficio del Piano

Prot. n. 26598 **Addì,** 08.06.2017

Trasmessa a mezzo PEC

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
09 GIU 2017
PROTOCOLLO N. 42350

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Area 2 – Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
U.O.B. A.2.8 - Ufficio Territoriale Ambiente – Ragusa
Piazza Studi, s.n.
97016 – POZZALLO
uta_rg@pec.territorioambiente.it

p.c. **Alla ditta "EXPO s.r.l."**
[redacted]

Oggetto: Richiesta di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 6 L.R. 16/04/2003 n° 4, della pertinenza demaniale sita a Scoglitti (Vittoria), Via Messina n° 52, di mq 532,26 oggetto di C.D.M. n° 1091/06, individuata al N.C.E.U. al Foglio n° 193 p.lla n° 819 del Comune di Vittoria – Ditta EXPO s.r.l..

In riferimento alla richiesta prot. n° 24714 del 31/03/2017, inerente l'oggetto, annotata al prot. Gen. di questa Amministrazione al n° 13687 del 03/04/2017 e pervenuta alla scrivente Direzione in data 04/04/2017 *giusta* prot. n° 1807/Urb., in proseguo alla Vs. precedente nota prot. n° 1965 del 15/10/2014, riguardante il *"parere in merito alla istanza di sdemanializzazione ex art. 35 del C.N. della ditta EXPO s.r.l."*, utile a completare l'iter istruttorio.

Visto:
- il P.R.G. vigente;
- il Piano di Utilizzazione delle Spiagge approvato in data 31/04/2005 e le previsioni del P.U.D.M. del quale è in itinere la adozione/approvazione;
- gli elaborati grafici e la relazione, a firma dell'arch. Arcangelo Mazza;
- il parere espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa – U.O. 11, *giusta* nota prot. n° 0009692 del 21/01/2015;

- visti gli atti d'ufficio;
- l'esito positivo dell'istruttoria, fatta dal Servizio III – U.O. Ufficio del Piano;

Considerato che:
- l'area in oggetto, non risulta in contrasto con le previsioni del PRG, in quanto insiste su suolo demaniale;
- l'ubicazione non risulta in contrasto con le previsioni del Piano Utilizzazione delle Spiagge approvato e del P.U.D.M., la cui adozione/approvazione è in itinere.

Questa Direzione alla luce di quanto visto e considerato, per quanto di competenza, esprime PARERE POSITIVO, sulla sdemanializzazione della pertinenza demaniale sita a Scoglitti (fraz. di Vittoria), Via Messina n° 52, di mq 532,26 oggetto di C.D.M. n° 1091/06, individuata al N.C.E.U. al Foglio n° 193 p.lla n° 819 del Comune di Vittoria – Ditta EXPO s.r.l..

Il Tecnico
Salvatore Lotefice Architetto

Il Resp.le del Servizio
Arch. Giancarlo Eterno

IL DIRIGENTE
Ing. Salvatore GIUNTA

Diita Expo_Richiesta sdemanializzazione

Da: Giancarlo Eterno [giancarlo.eterno@archiworldpec.it]
Data: 8-giu-2017 18.14
A: <uta_rg@pec.territorioambiente.it>
Cc: <gabmazza@tiscali.it>
Allegati: 08.06.2017_UTA RAGUSA.pdf (353.3 KB)

Si trasmette in allegato il Parere espresso dalla Direzione Urbanistica in merito all'argomento in oggetto.

Cordiali saluti.

Servizio III - Ufficio del Piano

Direzione Urbanistica

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusa
U.O.11

Ragusa Prot. n. 0009692 del 21 GEN. 2015

Allegati n.

OGGETTO: **Ditta EXPO s.r.l. – Prat. N. 151/MAR.**
Richiesta di sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 16.04.2003 n.4, della pertinenza demaniale sita in Scoglitti, (Fraz. Di Vittoria) Via Messina n.52, denominata "AL GABBIANO", oggetto di C.d.M. n.1019/06 reg. conc. – n.1102/06 rep. Del 20/09/2006 e relativo rinnovo al 31/12/2015, individuata al N.C.E.U. di Vittoria al Fg. 193, p. lla 819.

All' Assessorato TT.AA.
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 5 "Demanio Marittimo"
U.O. S5.7 "Ufficio periferico del demanio marittimo di Siracusa e Pozzallo"
Viale Santa Panaria, 141/A
96100 – SIRACUSA

Alla Capitaneria di Porto di
97016 - POZZALLO

e p.c. Alla DITTA Società EXPO srl
[redacted]

Con la nota n° 1965 del 15/10/2014, codesto Dipartimento dell'Ambiente Servizio 5 "Demanio Marittimo" ha inviato la richiesta di *sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 16.04.2003 n.4, della pertinenza demaniale in oggetto indicata.* corredata dagli elaborati tecnici, per il parere di competenza.

Le tavole di progetto inviate ed integrate, si compongono dei seguenti elaborati tecnici:

- *Relazione Tecnica con documentazione fotografica;*
- *TAV.1: Planimetrie Stato di Fatto procedimento di sdemanializzazione (Stralcio P.R.G., Stralcio Catastale, Planimetria Superficie Demaniale);*
- *TAV. 2: Piante, Prospetti e Sezioni;*

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.
Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221868 Fax 0932621194 – e-mail - sito web www.geniocivilerg.it
Responsabile procedimento Geom. Mario Marino (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)
Tel. - Durata procedimento_____(ove non previsto da leggi o regolamenti e di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 – Responsabile: - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 – 13,00
Stanza 18 Piano secondo Tel 0932221870 - Fax 0932621194 email:

- *Visure Catastali;*
- *Autorizzazione S.U.A.P. del 28/02/2008 rilasciata dal Comune di Vittoria;*
- *C.E. in Sanatoria n. 95, rilasciata dal Comune di Vittoria in data 21/02/2007.*

Tutte le tavole sono a firma dell'Arch. Arcangelo Mazza, iscritto all'Albo degli Architetti
provincia di Ragusa col n° 248.

Ciò stante, dopo apposito sopralluogo effettuato da un funzionario di questa U.O. e preso atto ch

a) l'area non è normalmente coperta da mareggiate ordinarie;
b) l'area, anche se non sottoposta a mareggiate ordinarie, non è stata, in antico, sommer
 non è tuttora utilizzabile per uso marino;
c) l'immobile non è necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione.

Pertanto, esprime *PARERE TECNICO FAVOREVOLE* per la sdemanializzazione in oggetto.
Si restituisce debitamente vistata, ai sensi della presente nota, una copia della documentazi
trasmessa.

L'INGEGNERE CAP
(Ignazio Pagano Mariar

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
UOB A.2.8 Ufficio Territoriale Ambiente di Ragusa

Rapporto istruttorio prot. n. 31089 del 09 MAG. 2019

Con istanza presentata in data 24.10.2011 ed acquisita dalla C.P. di POZZALLO al prot. 24060 del 04.11.2011, il sig. Mazza Arcangelo, nato a [redacted] il [redacted], C.F. [redacted], residente in [redacted] via [redacted], nella qualità di amministratore unico della società denominata EXPO S.r.L., sede legale in Scoglitti, Via Messina n.52, P.IVA 00910390889, ha richiesto la sdemanializzazione di un'area demaniale marittima di mq 807, costituente la pertinenza della C.D.M. n°119 del 05 aprile 2012 annotata al Repertorio n°3538, area individuata al catasto fabbricati di Vittoria (RG) al Foglio n.193 P.lla n.819, ai sensi dell'art.35 del C.N.

Allegata all'istanza è stata presentata la seguente documentazione:

- Copia c.d.m. n°119/2012
- Relazione tecnica descrittiva;
- Planimetrie varie:
 - Planimetria superfici demaniali,
 - Stato di fatto procedimento di sdemanializzazione,
 - Stato di fatto pertinenza demaniale e foglio di mappa 193 particella 819;
- Certificati catastali;
- Concessione edilizia;
- Certificato di abitabilità.

VISTO che con nota prot. n°1965 del 15.10.2014 l'Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Siracusa e Pozzallo ha provveduto alla richiesta dei pareri di rito al comune di Vittoria alla Capitaneria di Porto di Pozzallo ed al Genio Civile di Ragusa;

ATTESO che il sig. Mazza Arcangelo, nella qualità di amministratore unico della società denominata EXPO S.r.L., con note del 23.06.2016, D.R.A. prot. n°46018 del 04.07.2016, e del 20.12.2016, D.R.A. prot. n°84834 del 27.12.2016, ha sollecitato la definizione del procedimento di sdemanializzazione della c.d.m. 119/2012;

ATTESO che la Segreteria Generale Regione Siciliana ha inviato una nota di sollecito prot. n. 34354 del 06.07.2016, con allegato sollecito della ditta prot. n.33520 del 30.06.2016);

ATTESO che non è stato concluso l'iter amministrativo per richiesta di sdemanializzazione della C.D.M. n°119/2012 e che il fascicolo, agli atti in archivio, risultava alquanto carente ed incompleto;

VISTO che con note prot. n°24698 del 31.03.2017, e prot. n°24711 del 31.03.2017, questa U.T.A. Ragusa ha richiesto di fornire copia del parere reso rispettivamente al Genio Civile di Ragusa ed alla Capitaneria di Porto di Ragusa;

Responsabile procedimento: Gaetano Marino
Piazza Studi s.n. – 97016 – Pozzallo (RG) – cell. 3357126892- email :gae-marino@regione.sicilia.it
PEC : dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
U.R.P.: tel: 0917078545 – email: urp.ambiente@regione.sicilia.it
Orario e giorni di ricevimento: lunedì ore 9,00-13,00- mercoledì ore 15,00-17,00- venerdì ore 9,00 –12,00

VISTO che con nota prot. n°24714 del 31.03.2017, questa U.T.A. Ragusa ha sollecitato il Comune di Vittoria a rilasciare il parere già richiesto in precedenza;

VISTO che la Capitaneria di Porto di Pozzallo, con lettera, prot. n°8388 del 11.04.2017, ha inviato copia del parere favorevole reso in precedenza, prot. n°4247 del 22.02.2012, con allegato anche il Mod.78 di sclassifica redatto dall'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti;

VISTO che il Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusa, con email del 25.05.2017, ha inviato copia del parere favorevole reso il 21.03.2015 prot. n°9692;

VISTO che il Comune di Vittoria con nota prot. n°26598 del 08.06.2017, ha espresso parere positivo sulla sdemanializzazione della pertinenza demaniale sita a Scoglitti via Messina n° 52 Comune di Vittoria, F.193 è.lla 819;

VISTO che il D.G. del D.R.A., con nota prot. n°58319 del 24.09.2018, ha restituito il F.V. riguardante la sdemanializzazione area d.m. nel comune di Vittoria fg.193 p.lla 819 rilevando incongruenze sulla documentazione inviata;

VISTO che l'U.T.A. Ragusa, con nota prot. n°59661 del 28.09.2018, ha invitato la ditta Expo s.r.l. a fornire chiarimenti e documentazione integrativa al fine di riproporre il provvedimento di sdemanializzazione;

VISTO che l'Amministratore unico della Expo s.r.l., arch. Mazza Arcangelo, con lettera del 28.09.2018, D.R.A. prot. n°59915 del 01.10.2018, ha fornito chiarimenti e copia del verbale di Assunzione in Consistenza, U.T.E. prot. n°4182/75, relativo a Fabbricato costruito dal sig. Mazza Gino, in Scoglitti (Vittoria) su terreno demaniale marittimo;

VISTI gli inviti di pagamento del conguaglio dei canoni dovuti per il periodo 2014-2018, prot. n. 85362 del 12.12.2017 e successivo prot. n°70425 del 16.11.2018, nonché l'ulteriore rettifica prot. n° 3875 del 18.01.2019;

VISTA la richiesta della ditta Expo s.r.l. di verifica dell'invito di pagamento del conguaglio dei canoni e di rateizzazione dello stesso del 07.12.2018, D.R.A. prot. n°76473 del 13.12.2018;

VISTA la nota dell'U.T.A –Ragusa, prot. n° 4777 del 23.01.2019, di autorizzazione della rateizzazione con allegato il piano di ammortamento;

VISTA la nota, D.R.A. prot. n°19299 del 22.03.2019, di invio pagamento 1° rata piano di ammortamento di € 2.865,20 e quota interessi di € 17,13;

VISTA la nota, D.R.A. prot. n°19724 del 25.03.2019, di invio pagamento 2° rata piano di ammortamento di € 2.865,20 e quota interessi di € 15,00;

VERIFICATO che la ditta EXPO S.r.L., risulta essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'area demaniale marittima di cui alla C.D.M. n°119 del 05 aprile 2012 annotata al Repertorio n°3538 del 2012, avendo effettuato i pagamenti conformi al piano di ammortamento approvato;

CONSIDERATO che è stata completata la fase istruttoria relativa alla domanda di sdemanializzazione ai sensi dell'art n.35 del C.N., sussistendo i presupposti di legge e regolamentari per la scassifica dell'area demaniale marittima in oggetto, quest'ufficio redige l'allegato schema di decreto che viene firmato dal Dirigente dell'U.O.B. A.2.8 in uno alla seguente documentazione:

- N. 2 copie elaborati progettuali;
- Copia nota di richiesta pareri e pareri acquisiti;
- Copia dei versamenti effettuati dalla ditta a titolo di Diritti fissi;
- Tutto quant'altro richiamato nel presente rapporto istruttorio.

Pozzallo, 09 MAG. 2019

Il Dirigente U.O.B. A2.8-UTA di Ragusa
(Dr. Gaetano Marino)

Responsabile procedimento: Gaetano Marino
Piazza Studi s.n. – 97016 – Pozzallo (RG) – cell. 3357126892- email :gae-marino@regione.sicilia.it
PEC : dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
U.R.P.: tel: 0917078545 – email: urp.ambiente@regione.sicilia.it
Orario e giorni di ricevimento: lunedì ore 9,00-13,00- mercoledì ore 15,00-17,00- venerdì ore 9,00 –12,00

Codice fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 0271107827

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Area 2 –Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
UOB A.2.8 –Ufficio Territoriale Ambiente - Ragusa
Tel 0932/1839719 - PEC uta_rg@pec.territorioambiente.it
Piazza Studi s.n. – 97016 - POZZALLO (RG)

Pozzallo, Prot. n° 40770 del 12 GIU. 2019 *Rif. Prot. n..... del*

OGGETTO: Sdemanilializzazione area demaniale marittima nel comune di Vittoria, foglio 193 p.lla 819. Ditta Expo s.r.l.

Inviata tramite PEC

Alla Ditta
EXPO S.R.L.
[redacted]
pec: pecexpo@pec.it

Con riferimento alla sua richiesta del 10.06.2019, D.R.A. prot. n°39921, dove chiede la definizione urgente del provvedimento di sdemanializzazione di cui all'oggetto, si comunica che questa U.T.A Ragusa ha completato l'iter procedurale di competenza ed ha consegnato il carteggio completo di rapporto istruttorio e della proposta di decreto di sdemanializzazione **all'Area 2 - Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente** per il proseguo istruttorio il 23.05.2019.

Il Dirigente UOB A.2.8 – U.T.A. Ragusa
(Gaetano Marino)

Responsabile procedimento: Gaetano Marino
Piazza Studi s.n. – 97016 – Pozzallo (RG) – cell. 3357126892- email :gae-marino@regione.sicilia.it
PEC : dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
U.R.P.: tel: 0917078545 – email: urp.ambiente@regione.sicilia.it
Orario e giorni di ricevimento: lunedì ore 9.00-13,00- mercoledì ore 15,00-17,00- venerdì ore 9,00 –12,00